



# Le novità 2020 per i tributi locali

**Pesaro, 18 febbraio 2020**

**Pasquale Mirto**

# LA NUOVA IMU

# Nuova Imu – Il quadro normativo di riferimento

- **738. A decorrere dall'anno 2020**, l'imposta unica comunale di cui all'*articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.**
- **780.** A decorrere dal 1° gennaio 2020 **sono abrogati**: l'*articolo 8*, ad eccezione del comma 1, e l'*articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*; il *comma 639* nonché i commi successivi dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. **Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.**
- **Quest'ultima precisazione può creare dubbi in merito alla vigenza di varie disposizioni normative non espressamente abrogate.**
- **Ad esempio, i commi 722 e seguenti, relativi ai rimborsi tra comuni, e tra Stato e Comuni, si continua ad applicare.**
- Dubbi si registrano per l'art. 9, co. 6-*quinquies*, D.L. n. 174/2012 che ha previsto che “in ogni caso” l'esenzione di cui all'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 non si applica alle **fondazioni bancarie** di cui al D.Lgs. n. 153/1999 e ciò in quanto la nuova Imu rinvia espressamente alla lett. i).

Pertanto, il legislatore non è stato in grado di dettare una disciplina unitaria per la nuova Imu, la quale è disciplinata non solo dalla legge 160, ma anche da una serie di disposizioni normative applicabili alla vecchia Imu, che potranno trovare applicazione se non apertamente in contrasto.

## Le novità in sintesi

- Sostanzialmente ricalca la vecchia disciplina Imu, ma presenta diversi interventi di microchirurgia normativa che risolvono, favorevolmente al Comune, diversi problemi che fino ad ora hanno generato un elevato numero di contenzioso.
- Viene introdotta la figura del genitore affidatario, in luogo dell'ex coniuge, che torna a pagare l'Imu in assenza di figli.
- Non riproposta l'esenzione Imu per gli Aire
- Viene ripristinata un'ampia potestà regolamentare, in parte coincidente con la vecchia Ici (art. 59), ma con interessanti novità.
- La dichiarazione Imu viene riportata al 30 giugno; non ci sono più (**forse**) ipotesi di dichiarazioni da presentare a pena di decadenza, anche se rimane la possibilità per il Comune di prevedere comunicazioni a pena di decadenza per poter beneficiare di aliquote agevolate autonomamente deliberate.
- È prevista una limitazione alla discrezionalità comunale nell'articolazione delle aliquote, ma solo a decorrere dal 2021.

# Gli atti da adottare

- I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu ed il regolamento.
- Mentre la delibera sulle **aliquote è obbligatoria**, perché in caso di mancata approvazione non sono automaticamente confermate le aliquote 2019, previste per un tributo ormai soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova Imu, la delibera regolamentare non è obbligatoria, o meglio il regolamento comunale va approvato non per “copiare” quanto già previsto dalla normativa, ma quando il Comune intenda disciplinare alcuni aspetti, come quelli ora previsti nel comma 777 della legge n. 160/2019, fermo restando la più ampia potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997.
- Chi ha approvato il bilancio entro il 31 dicembre deve riapprovare le aliquote
- Chi intende approvare il bilancio a gennaio o febbraio deve considerare già la nuova Imu, non potendo, ad esempio, lasciare capitoli per la Tasi, anche se c’è tempo fino a giugno per l’approvazione delle nuove misure.
- **Qui c’è un problema. Se approvo il bilancio a febbraio/marzo non posso ancora approvare la delibera, e quindi dirò che sono inserite entrate stimate in base al gettito 2019. in quanto il comma 757 prevede che il prospetto delle aliquote fa parte integrante della delibera, e senza il prospetto la delibera è inefficace... poi si vedrà nel dettaglio.**
- Attenzione non occorre abrogare i «vecchi» regolamenti Imu o Tasi, perché questi disciplinano ancora l’attività di accertamento.
- In pratica, nel 2020 avremo due regolamenti, uno per la nuova Imu ed uno per la vecchia Imu
- **ATTENZIONE:-> Occorre nominare il Funzionario Responsabile IMU, perché la vecchia nomina vale solo per gli accertamenti passati, ma non per la nuova Imu; necessaria anche per i pareri tecnici relativi agli atti deliberativi da approvare entro giugno**

# Nuova definizione di fabbricato

- Comma 741, a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano **con attribuzione di rendita catastale.**
- Rispetto alla definizione di fabbricato recata dalla pregressa disciplina Ici/Imu, il legislatore ha inserito la precisazione “con attribuzione di rendita catastale”. Si tratta di precisazione molto importante, anche se invero, già desumibile dalla vecchia disciplina, in quanto insita nella definizione di unità immobiliare. Infatti, l’art. 2 del Dm n. 28/1998 qualifica come unità immobiliare il fabbricato che “presenta autonomia funzionale e reddituale”. Quindi, la normativa Ici/Imu nel riferirsi ai fabbricati faceva necessariamente riferimento a fabbricati che hanno una propria capacità reddituale, e quindi una propria rendita.
- La nuova precisazione va a risolvere il problema del regime di **imponibilità dei fabbricati collabenti**.
- La Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta con sentenza n. 17815/2017, ritenendo che gli immobili collabenti siano da assoggettare come fabbricati, ma siccome privi di rendita catastale e quindi di base imponibile, sfuggono completamente all'imposizione comunale.
- La Corte rileva che il Dm n. 28/1998 prevede l'accatastamento in categoria F/2 dei fabbricati che si trovano in uno stato di degrado tale da comportarne “l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio” ed è per tale ragioni che questi fabbricati sono iscritti senza una rendita catastale. Secondo la Corte, **lo stato di collabenza ed improduttività di reddito non fa venir meno in capo all'immobile la tipologia normativa di “fabbricato”. La mancata imposizione, pertanto, si giustifica non già per assenza di “presupposto” ma per assenza di “base imponibile”.**
- Si tratta, all'evidenza di conclusioni avulse da una lettura sistematica della disciplina Ici/Imu, lettura che ha però dato il via alla corsa all'accatastamento dei fabbricati in categoria F/2, anche perché le successive pronunce (n. 26392/2019, n. 19338/2019, n. 10122/2019, n. 8622/2019), si sono adagate passivamente sulle affermazioni contenute nel primo arresto.
- **Con la nuova Imu i fabbricati collabenti, quindi, dovranno essere necessariamente assoggettati come area fabbricabile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.**

## Risolto anche il problema delle aree fabbricabili pertinenziali

- Nel definire il fabbricato si precisa anche **che costituisce parte integrante del fabbricato “l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”**.
- La nuova definizione dovrebbe porre fine all’enorme contenzioso in essere sull’autonoma assoggettabilità dell’area fabbricabile pertinenziale, allorquando questa è accatastata autonomamente.
- Il problema nella vecchia Ici/Imu dipendeva dal fatto che mancassero le precisazioni che l’area deve essere “pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici” e che deve essere “accatastata unitariamente”. Ciò ha determinato il fiorire del contenzioso nell’ipotesi di aree che possono considerarsi fabbricabili in base agli strumenti urbanistici comunali, ma al contempo costituiscono la pertinenza di un’abitazione. Spesso si tratta di veri e propri giardini, alcune volte accatastati separatamente per evitare di far acquistare la caratteristica “di lusso” all’abitazione.
- Anche con la vecchia disciplina il problema, invero, poteva essere risolto agevolmente avendo riguardo alla modalità di accatastamento. Se l’area fabbricabile pertinenziale era stata accatastata unitariamente al fabbricato, in modo tale che il suo valore aveva influito sulla categoria e sulla rendita del fabbricato, allora l’area non poteva considerarsi autonomamente assoggettabile ad Imu.
- Ma le cose semplici nella materia tributaria diventano spesso difficili. La giurisprudenza di legittimità in oltre un decennio di sentenze non è riuscita a fornire un’interpretazione univoca. La giurisprudenza prevalente ha risolto il problema dando rilevanza alla presentazione di una dichiarazione relativa all’area, affermando che la sua omissione non è emendabile neanche in sede contenziosa (Cass. n. 3450/2019 e n. 20955/2019). Altra, e più variegata, giurisprudenza ha affermato che l’area pertinenziale è quella così di fatto utilizzata, indipendentemente dall’accatastamento unitario e dalla eventuale presentazione della dichiarazione (Cass. n. 18470/2016). Altra ritiene rilevante la situazione di fatto, ma anche comunque necessaria la dichiarazione (Cass. 29193/2017). Altra ancora, infine, ritiene che solo con l’accatastamento unitario si evitano comportamenti evasivi (Cass. 6139/2016).
- Infine, va evidenziato che nella nuova disciplina la precisazione che l’area deve essere pertinenza urbanistica serve ad evitare quei fenomeni evasivi, già registrati nel passato, per cui il contribuente in possesso di un’area di rilevanti dimensioni l’accatasta unitariamente ad un piccolo fabbricato.

# Abitazioni

- La definizione di abitazione principale è identica al passato, come pure quella relativa alle pertinenze. Era stato proposto un emendamento volto a chiarire che comunque sia il medesimo nucleo familiare poteva avere al massimo una sola abitazione principale, perché ammettere la casa turistica in caso di spaccettamento della famiglia crea un evidente disparità di trattamento (famiglia con una ed altre con due abitazioni p.).
- Comunque sia, si evidenzia che la prevalente giurisprudenza di merito applica anche all'Imu i principi di diritto enunciati dalla Cassazione in tema di Ici, in caso di spaccettamento della famiglia.

## Abitazioni assimilate

- Come anticipato non esiste più l'assimilazione prevista per gli Aire
- Le altre ipotesi di assimilazione sono rimaste «quasi» identiche
- «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;»
- La precisazione aggiunta per gli alloggi sociali serve ad evitare l'esenzione di alloggi sfitti o a disposizione.

# Genitore affidatario

- La nuova Imu modifica radicalmente l'applicazione dell'imposta in caso di separazione.
- Mentre nella vecchia Imu era prevista l'assimilazione ex lege all'abitazione principale della casa coniugale "assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio", ora il riferimento è alla "**casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso**".
- La nuova formulazione comunque non è esente da critiche.
- In sede di approvazione definitiva è stato precisato che il diritto di abitazione **vale solo ai fini Imu e non per altre finalità**.
- **Sarebbe poi stato opportuno precisare che l'assegnazione opera nei limiti della quota di possesso del genitore non assegnatario**. Si riproporranno quindi gli stessi problemi, ancora irrisolti, della "vecchia" Imu, nell'ipotesi di abitazione di proprietà dei suoceri ed utilizzata in base ad un contratto di comodato.
- Come in passato, la norma opera l'assimilazione **senza prevedere un obbligo di residenza e dimora del genitore affidatario**, sicché se questo risiede e dimora in altra abitazione, l'assimilazione comunque opererà, anche se a stretto rigore non è più la "casa familiare".
- Ovviamente, l'esclusione dall'Imu spetterà a condizione che non si tratti di abitazione di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Nulla è specificato per le **pertinenze**, ma si ritiene che in base ai principi generali alle pertinenze sia applicabile lo stesso regime del bene principale cui pertengono.
- Come per il passato, rimane determinante la presenza di un provvedimento del giudice, sicché in caso di separazione di fatto le regole di assoggettamento all'imposta rimangono quelle ordinarie.
- La nuova disposizione opera in presenza di figli, sicché l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione principale senza figli, che nella vecchia Imu comunque nulla doveva, dal 2020 sarà tenuta al versamento dell'Imu

## Anziani in casa di cura

- 6) *su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare **posseduta** da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che **la stessa non risulti locata**. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*
- Si era proposto un emendamento volto a chiarire che l'abitazione in questione fosse quella dove l'anziana aveva in precedenza la residenza e dimora, ma nulla. Con la nuova formulazione si potrà scegliere di assimilare anche la casa al mare.
- Vi sono ancora degli interrogativi che vanno risolti, ahimè per via interpretativa
- Il Comune può con il proprio regolamento decidere un'applicazione più restrittiva prevedendo che l'assimilazione operi solo con riferimento all'immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale dall'anziano o disabile e prevedere, inoltre, che l'abitazione in questione oltre a non essere locata non deve essere concessa in comodato, oppure concessa in comodato solo a parenti, individuando il grado di parentela?

## Area fabbricabile

- Stessa definizione della vecchia Imu, con riproposizione della finzione giuridica per i cd ed iap ed anche per le società agricole
- «d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004**, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera»

## Terreni agricoli

- «e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato»
- Nell'Imu per la definizione si rinvia all'Ici: «per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile»

Quindi per il terreno non si fa più riferimento al fatto che vi sia esercizio di attività agricola, quello che rileva è la mera iscrizione catastale, ovviamente con reddito dominicale.

Definizione più ampia, che permette di assoggettare più agevolmente rispetto alla vecchia Imu una serie di casistiche, come relitti stradali, giardini iscritti autonomamente, ec.ec. Anche per questi, invero, l'accatastamento è vincolante, nel senso che se c'è reddito dominicale e reddito agrario, anche se è un relitto stradale, scatta l'imposizione (esiste un'ampia casistica assoggettabile, tipicamente del Demanio, Ferrovie, Anas, ecc.)

## Soggetto attivo

- *«742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, **interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso**. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce».*
- Nella vecchia Imu non esisteva alcuna definizione di soggetto attivo. C'erano solo alcune indicazioni nel prototipo di regolamento comunale predisposte dal Mef, dove si precisa che il Comune doveva indicare nel proprio regolamento che l'imposizione opera per gli immobili con superficie ricadente nel territorio comunale. Stesse indicazioni nelle istruzioni di dichiarazione Imu.
- **La nuova definizione è identica a quella dell'Ici**, che aveva creato problemi nell'ipotesi di fabbricati D, valorizzati a scritture contabili, insistenti su due comuni (Risoluzione n.53/1996), oltre a qualche pronunciamento di legittimità «creativo» (Cass. 27066/2008)

## I soggetti passivi

- 743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il **genitore assegnatario** della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, **concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto**.
- **In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.**

# Leasing

- Uno dei temi principali che ha appassionato la giurisprudenza di merito degli ultimi anni è quello relativo all'individuazione del soggetto passivo Imu nel caso di risoluzione del contratto di leasing, senza riconsegna del fabbricato.
- La giurisprudenza di merito non è riuscita, fin da subito, ha produrre un orientamento univoco, e questo ha contribuito ad alimentare un enorme contenzioso, anche in termini monetari.
- Non è stata da meno, però, neanche la Corte di Cassazione, che ha affrontato il problema nel 2019, con **cinque sentenze**, di cui quattro favorevoli agli enti impositori (n. 13793/2019, n. 25249/2019, n. 29973/2019 e la recente [n. 34243 del 20 dicembre 2019](#)) ed una favorevole alle società di leasing (n. 19166/2019).
- Si ricorderà che il caos interpretativo nasce da un'indicazione fornita dal Mef nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo successivamente alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna. La querelle si è aggrovigliata ancor di più con la nascita della Tasi per la quale, a differenza dell'Imu, è espressamente previsto che per "durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna".
- Quanto disposto per la Tasi rappresenta uno dei vari motivi che sorreggono le impugnazioni delle società di leasing, peraltro fatto proprio dalla Corte di Cassazione, nell'unica sentenza a loro favorevole, che nel valorizzare l'ultrattività del contratto di leasing risolto ha trovato conferma anche nella disciplina Tasi, affermando che con essa non si è "introdotto nel sistema alcun elemento di novità/specialità, essendosi limitate, piuttosto, a confermare (esplicitare) l'efficacia anche agli effetti del diritto tributario di una regola generale in tema di locazione finanziaria".
- La nuova Imu, come noto, sostituisce tanto l'Imu tanto la Tasi, **ma nell'individuare i soggetti passivi con riferimento alle società di leasing ripropone esattamente la stessa normativa già prevista per l'Ici e per la vecchia Imu, ignorando quanto previsto per la soppressa Tasi, e per tale motivo che la nuova disciplina può a buon diritto considerarsi interpretativa e confermativa della tesi oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che dà rilevanza al titolo, ovvero al contratto stipulato e non alla disponibilità materiale del bene.**

## Finalmente risolto il problema dei comproprietari

- Il comma 743 della legge n. 160 del 2019 dispone che **“in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”**.
- La precisazione normativa è di fondamentale importanza perché supera alcune interpretazioni - fatte proprie anche dalla giurisprudenza di legittimità, ma basate su una mancata lettura sistematica della disciplina – in base alle quali l’Imu deve essere corrisposta allo stesso modo da tutti i comproprietari del medesimo oggetto imponibile.
- Il caso principale è quello delle aree fabbricabili in comproprietà tra coltivatori e non coltivatori, sul quale si registrano numerose pronunce di legittimità, a partire dalla sentenza n. 15566/2010, che ha poi trovato numerose conferme (da ultimo Cass. n. 18032/2019 e n.23591/2019). Ad avviso della Corte “la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, comma 1, lett b), e art. 9, comma 1, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa”.
- Tale statuizione, si ritiene, dipenda da un errore di fondo, ovvero quello di ritenere che esista una sorta di obbligazione unitaria per il medesimo oggetto imponibile. Si pensi all’ipotesi di un fabbricato posseduto da due soggetti ed utilizzato come abitazione principale solo da uno. Per il medesimo oggetto imponibile il comproprietario che lo utilizza come propria abitazione principale sarà esentato da Imu, mentre l’altro comproprietario sarà assoggettato ordinariamente.
- Nel caso delle aree in comproprietà la *ratio* della norma è quella di agevolare solo una determinata categoria di soggetti, ovvero i coltivatori professionali che possiedono (nei limiti della loro quota di possesso) e conducono i terreni agricoli. Diversamente, occorrerebbe riconoscere le agevolazioni anche per i terreni dati in affitto ai coltivatori professionali, perché anche in questo caso vi sarebbe una destinazione ad attività agricola che (per usare le parole della Corte) determina “una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo”.

# IMU STATALE

- *744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*
- **Vecchia**-> Per l'accertamento, la riscossione, **i rimborsi**, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione **dell'imposta erariale** sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

# Decorrenza rendita catastale

- Nella nuova Imu, come nella vecchia, la base imponibile dei fabbricati è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5%, una serie di moltiplicatori che variano a secondo della categoria catastale.
- Il riferimento alle rendite iscritte al 1° gennaio ha creato non pochi problemi interpretativi allorquando il fabbricato ha ottenuto la rendita in corso d'anno, o perché di nuova costruzione o perché ristrutturato o per altro motivo.
- In realtà, una lettura sistematica della disciplina Ici/Imu portava a ritenere che il riferimento al 1° gennaio era da considerarsi solo con riferimento ad immobili non oggetto di variazione edilizia, come nelle ipotesi di semplice revisione della rendita o di cambio di destinazione d'uso senza interventi edilizi. E ciò era agevolmente desumibile dalla disciplina relativa ai fabbricati di nuova costruzione per i quali era (e lo è anche oggi) previsto che questi fossero assoggettati dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione. È evidente che se il fabbricato di nuova costruzione è accatastato il 30 giugno, il contribuente dovrà liquidare l'imposta considerando l'area fabbricabile per sei mesi e la rendita catastale per gli altri sei mesi, anche se al 1° gennaio tale fabbricato non aveva rendita perché semplicemente inesistente.
- Stesso discorso per il caso di fabbricati oggetto di ristrutturazione, per i quali la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori, che può verificarsi in corso d'anno.
- Ciononostante, una giurisprudenza minoritaria della Corte di Cassazione, come la n. 9238/2019, ha ritenuto che qualunque sia la causa che ha determinato la variazione della rendita mediante la procedura Docfa, questa esplica effetti fiscali sempre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si tratta di argomentazione estranea a una lettura sistematica delle norme, ed anzi passibile di violazione del principio della capacità contributiva, perché applicandola ad un immobile che a seguito di demolizione e parziale ricostruzione subisce un dimezzamento della rendita, porterebbe a corrispondere l'Imu su una rendita non più rappresentativa della capacità contributiva.
- Il problema interpretativo oggi deve ritenersi definitivamente risolto, posto che il **comma 745** della legge di bilancio 2020 legittima l'unica lettura possibile, prevedendo che **“le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo”**.

## Base imponibile aree fabbricabili

- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici**, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'*articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato

# Valore aree fabbricabili non solo al 1° gennaio

- Il comma 746 della legge n. 160 del 2019 nel disciplinare la base imponibile delle aree fabbricabili della nuova Imu, aggiunge un'importante precisazione, utile a risolvere un dubbio interpretativo già affrontato dalla Corte di Cassazione, ma in modo poco convincente.
- Come per il passato, per le aree fabbricabili, la cui definizione rimane sempre la stessa, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Il riferimento a tale data va qualificato come elemento di semplificazione, che permette di mantenere fisso il valore per l'intero anno, in assenza di variazioni urbanistiche.
- Inoltre, il valore venale al 1° gennaio è quello delle singole categorie di aree fabbricabili. In altri termini, è evidente che un'area fabbricabile che diventa tale al 30 di giugno, non ha un "proprio" valore di mercato al 1° gennaio, quand'era agricola, ma è altrettanto evidente che occorre far riferimento al valore al 1° gennaio di aree aventi le medesime caratteristiche.
- Stesso discorso per le aree già edificabili che subiscono variazioni in corso d'anno. Se per un'area viene adottato, ad esempio il 30 giugno, un piano particolareggiato è evidente che vi sia un incremento di valore che impone di considerare due valori: per i primi sei mesi, il valore al 1° gennaio delle aree prive di piano particolareggiato e per il secondo semestre, il valore al 1° gennaio di aree con piano particolareggiato approvato.
- Quanto appena sostenuto, tuttavia non è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità che con sentenza n. 2901/2017 ha sostenuto che gli effetti dell'attribuzione della qualifica di edificabilità decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione dello strumento urbanistico generale. Principi confermati anche di recente con la sentenza **n. 8544/2019**. **Si tratta all'evidenza di decisioni che non tengono conto, da un lato, che l'Imu è frazionabile per mesi, e quindi nulla osta a che per alcuni mesi si paghi come terreno agricolo e per altri come area fabbricabile e, dall'altro lato, che creano una palese violazione del principio della capacità contributiva, giacché quanto affermato dovrebbe valere anche nell'ipotesi di aree fabbricabili che tornano ad essere agricole dal 2 di gennaio. Pretendere, in questo caso, l'assoggettamento per l'intero anno come area fabbricabile è all'evidenza illogico oltre che illegittimo.**
- Con la nuova Imu il problema dovrebbe essere definitivamente risolto visto che occorre far riferimento al valore venale al 1° gennaio "o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici".

# inagibilità

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, **il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva** ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del **fabbricato da parte di un tecnico abilitato**, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- **Vecchia Imu: L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.**
- In pratica si è recepito in norma quanto già previsto nelle istruzioni alla dichiarazione Imu, laddove si precisa che comunque il contribuente doveva essere in possesso di una perizia e non poteva semplicemente dichiarare l'inagibilità autonomamente.

## Comodati- risolto il problema degli «immobili»

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante **possieda una sola abitazione** in Italia (**ndr: prima «un solo immobile in Italia»**)\_ e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

## Aliquota abitazione principale

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo **0,5** per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, **può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. **La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**
- Introdotta la possibilità di azzeramento dell'aliquota ab.
- La conferma della detrazione per gli alloggi ex IACP, ma non l'aliquota per ab, unitamente alla circostanza che per gli alloggi sociali è prevista l'assimilazione solo se adibiti ad ab, dovrebbe essere sufficiente ad affermare gli alloggi IACP non possono considerarsi alloggi sociali e quindi scontano l'Imu.

## Aliquote rurali, merce, D

- 750. L'aliquota di base per **i fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. **Fino all'anno 2021**, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per **i terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o **diminuirli fino all'azzeramento**.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, **l'aliquota di base è pari allo 0,86** per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla **sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.**

## Surroga «limitata» Tasi scritta malissimo

- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei *commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, **i comuni, con espressa deliberazione del consiglio** comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al **comma 754 sino all'1,14 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al *comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 **alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015**. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- **Il comma 754 riguarda gli immobili DIVERSI dall'ab, dai fabbricati rurali, dagli immobile merce e dai D, quindi difatti la maggiorazione è applicabile solo alla categoria «altri immobili», escludendo la possibilità di applicare la maggiorazione anche su abitazioni di lusso, fabbricati merce e soprattutto i fabbricati di categoria D**
- **Inoltre l'aliquota maggiorata deve essere approvata espressamente ogni anno, così com'era previsto per lTasi**
- **Comma 28**
- 28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al *comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018
- **In altri termini, solo se il Comune ha rispettato le prescrizioni del comma 5, ovvero abbiano confermato espressamente per ogni singolo anno d'imposta dal 2016 al 2019, è possibile aumentare l'aliquota fino all'1,14, ma solo con riferimento alle singole fattispecie imponibili per le quali era stata applicata la Tasi.**

## Dal 2021 limitazione nella diversificazione delle aliquote ma caos delibere 2020

- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, **possono diversificare le aliquote** di cui ai commi da 748 a 755 **esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, da adottare entro **centottanta giorni dalla data di entrata in vigore** della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. (**ndr i 180 giorni scadono il 29.06.2020!!**)
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, **la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti** di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
- Le previsioni del comma 757 dovrebbero essere applicabili già dal 2020, da qui l'impossibilità di approvare la delibera 2020 prima del DM

## Confermate tutte le esenzioni per i terreni agricoli

- 758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'*articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004*, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'*allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448*;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'*articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984*, sulla base dei criteri individuati dalla *circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

## Esenzione

- 759. Sono esenti dall'imposta, **per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: .....**
- Nella vecchia Imu non c'era alcun riferimento al periodo dell'anno
- Nell'Ici, invece, l'art. 7, comma 2 «*L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte*»

## Esenzioni immobili enti pubblici

- **Nuova Imu:** a) *gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
- 
- **Vecchia IMU** «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali Imu»

### Differenze

- A) per i Comuni non c'è più la specifica "nel proprio territorio", sicché prima un Comune non poteva godere di esenzione per immobili, che se pur teoricamente utilizzati per fini istituzionali, si trovavano fuori dal proprio territorio (alloggi erp in comuni vicini, case vacanze, ecc.). Oggi sembrerebbe ammessa anche per gli immobili fuori comune, sempre che siano utilizzati per fini istituzionali;
- B) hanno eliminato per i consorzi "ove non soppressi" che effettivamente non avevano molto senso.

## Conferma altre esenzioni

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'*articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la *legge 27 maggio 1929, n. 810*;
- f) **i fabbricati** appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (*ndr sono quindi soggetti i terreni e le aree*)

## Esenzione enti non commerciali

- *g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.*
- Nel corso dell'approvazione era comparsa una disposizione che rinviava agli enti del terzo settore, formulazione che rischiava di ampliare il raggio dell'esenzione.
- **Quindi, nella versione approvata, nulla, o quasi è cambiato. Infatti, non è stata riproposta l'esenzione per i rurali montani o parzialmente montani (Istat) prevista nell'art. 9, comma 8 del D.lgs. n. 23/2011.**

## Canoni concordati

- 760. *Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.*
- **Vecchia Imu**
- 6-bis. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.*

**Ritorna quindi l'obbligo dichiarativo**

## Calcolo del mese

- 761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale **il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.** A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- Risolto quindi il problema della vecchia Imu ed Ici, la cui formulazione autorizzava, in alcuni casi, la debenza dell'imposta per lo stesso mese sia in capo al venditore che all'acquirente

## Acconto e saldo- novità

- 762. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il **primo semestre** applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. *In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.**
- Cambia, quindi, il meccanismo di calcolo dell'acconto: prima era pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno, e questo determinava problemi in caso di vendita in corso d'anno
- Per gli ENC rimane il versamento su tre rate, come prima

## Massima attenzione negli atti e nelle procedure

- 764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
- Si è visto che il Comune deve deliberare seguendo il prospetto che sarà predisposto dal Mef, ed inserendo in tale prospetto le aliquote deliberate. Se ci si sbaglia prevale il prospetto.....

.....ma,

**In teoria non si dovrebbe verificare il caso di discordanza tra prospetto e delibera, perché il prospetto è parte integrante della delibera. Ma, se per assurdo, accadesse che il Comune abbia deliberato un'aliquota ordinaria dell'8.6 e per errore nel prospetto risulta inserito il 9,6 i contribuenti sono tenuti ad applicare il 9,6!**

# Versamenti

- 765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997*, in quanto compatibili,

.... nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale (PAGOPA), di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare **entro il 30 giugno 2020**, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'*articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. (Però si perde comunque la possibilità della compensazione)

## Manca dettaglio per versamenti esteri

- Nella vecchia Imu
- Il Ministero delle Finanze con comunicato del 31 maggio 2012 ha chiarito che i residenti all'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il Mod. F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, devono procedere nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
- La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
- Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella ris. min. dell'Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012, n. 35/E;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

## Niente bollettini al contribuente

- 766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, **sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta.** L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

## Efficacia delle delibere comunali

- 767. Le aliquote e i regolamenti **hanno effetto per l'anno di riferimento** a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. **In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.**

## Multiproprietà, condominio e fallimento

- 768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'*articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
- Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
- Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della **tassa** dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## Dichiarazione si ritorna al 30 giugno

- 769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. **Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.** Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. **In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.**

## Dichiarazione a pena di decadenza?

- In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme
- La norma fa riferimento ad
  1. Alloggi sociali
  2. Abitazione militare
  3. Immobile merce, ma qui nel terzo periodo è prevista l'esenzione a partire dal 2022

## Dichiarazione ENC

- 770. *Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. **La dichiarazione deve essere presentata ogni anno**. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.*
- Norma non cristallina, perché prima si dice che devono presentarla entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta e poi si afferma che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e ciò fa presupporre l'obbligo dichiarativo anche quando nulla è cambiato

## Contributo Ifel

- 771. Il contributo di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
- Cala dalla 0,6 per mille al 0,56 per mille, ma si applica anche sull'Imu statale, in precedenza solo Imu comunale

## Potestà regolamentare

- 777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, i comuni possono con proprio regolamento:
  - a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
  - b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
  - c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
  - d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
  - e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Comma 775: Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

## Alcune considerazioni

- Tra le varie possibilità previste dal comma 777 ci sono quelle di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri **e di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. In quest'ultimo caso però andrebbe chiarito se tale possibilità può riguardare anche il versamento dell'Imu statale.**
- È riproposta la possibilità per i Comuni di disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente diventano inedificabili. Si tratta di previsione molto importante, perché, come noto, un'area è fiscalmente edificabile già con l'adozione dello strumento urbanistico, ma tra adozione ed approvazione definitiva, spesso le aree tornano ad essere agricole.
- I Comuni potranno deliberare valori di riferimento per le aree fabbricabili e limitare il loro potere di accertamento qualora l'imposta sia versata considerando i valori deliberati, e ciò anche con l'intento di ridurre il contenzioso. Si precisa, che l'identica disposizione Ici è stata più volte interpretata dal giudice di legittimità nel senso che nell'ipotesi in cui esistano atti che evidenziano valori superiori (rogiti o perizie) il Comune rimane comunque legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati, anche se utilizzati dal contribuente (da ultimo, Cass. 25245/2019). Sicché sarà importante per il Comune precisare bene nel regolamento i confini di applicabilità di tale disposizione.
- Completamente nuova è invece la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Sulla base di tale disposizione, ad esempio, potrà disporsi l'esenzione per gli immobili posseduti da privati e dati in comodato a Comuni, provincie, regioni o anche ad enti non commerciali, a condizioni che siano utilizzati per scopi istituzionali o statutari del comodatario. Peraltro, la norma non pone alcun vincolo in merito al tipo di attività, sicché potranno accedere all'esenzione anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del D.lgs. n. 504/1992, applicabile alla nuova Imu in forza del comma 759 della legge di bilancio 2020.
  - **QUINDI ANCHE COMODATI TRA ENC**

# Sistema sanzionatorio

- **Stesse sanzioni della vecchia Imu, a parte il questionario**, per il quale è stata aggiunta, oltre alla sanzione da 100 a 500 euro per la mancata, incompleta o infedele risposta, anche la sanzioni, applicabile **facoltativamente** dal Comune, da 50 a 200 per le risposte oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del questionario

## **Accertamento con adesione**

- **Vecchia Imu:** art. 9, comma 5, d.lgs n. 23/2011 (espressamente abrogato) : «Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato *decreto legislativo n. 218 del 1997*, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato *decreto legislativo n. 218 del 1997*, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, **senza maggiorazione di interessi**».
- **In Ici** era previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 504/1992
- Nella nuova Imu, comunque adottabile in virtù dell'art. 50 della legge n. 449/1997:
- **ART. 50.** (*Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali*).
  1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall' *articolo 3, comma 133, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, in quanto compatibili.

## Funzionario con potere di rappresentanza in giudizio

- 778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, **nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.**

## Delibere 2020

- 779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, all'*articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all'*articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
- Il comma 169 si riferisce alla delibera delle aliquote
- L'art. 53 si riferisce al regolamento
- L'art. 172 Tuel dispone che al bilancio devono essere allegate: *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*
- **L'ultimo riferimento normativo rappresenta un nuovo elemento di disturbo su tematiche che si ripropongono annualmente**

## Salvaguardia degli affidamenti in essere

- 781. I comuni, **in deroga** all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai **soggetti** ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
- Problema: se ho fatto gara perché al 31 dicembre mi scadeva la concessione ed affido ad altro soggetto a gennaio?

## Rigassificatori e piattaforme petrolifere

- 782. Restano ferme le disposizioni recate dall'*articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, nonché dall'*articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, in ordine al quale il rinvio al citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
- Il 728 si riferisce ai rigassificatori
- L'art. 38 disciplina «la nuova» *Imposta immobiliare sulle piattaforme marine*

# **NUOVE REGOLE SULLA RISCOSSIONE**

## Divieto di incasso da parte di terzi- DI 193/2016 come modificato

- **Art. 2-bis.** *Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva*
- In deroga all'articolo **52** del **decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**, il versamento ~~spontaneo~~ delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo **17** del **decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti **impositori** o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice; Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo **13** del **decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, e al **comma 688** dell'articolo **1** della **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le **entrate diverse da quelle tributarie**, il versamento ~~spontaneo~~ **deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore** con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo **17** del **decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241** ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo **53** del **decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. **I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario (quindi le società miste possono incassare, a differenze di quelli in house!!)**

# Divieto incassi

- 788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Sono escluse le attività di incasso diretto** da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».
- Art. 52
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
  - 1) **i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;**
  - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
  - 3) ***la società a capitale interamente pubblico***, di cui all' *articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
  - 4) le società di cui all' *articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, iscritte nell'albo di cui all' *articolo 53, comma 1*, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica

## Adeguamento dei contratti in essere

- 789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.
- Problema per chi ha fatto la gara alla fine del 2019, è andata in proroga tecnica per un mese o più, e poi nei primi mesi del 2020 deve affidare
- **Circolare Anacap 10 gennaio:** «E, tuttavia, previsto al comma 789 che i contratti in corso debbano essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 31.12.2020, di tal che non pare dubbio che la concreta operatività della disposizione non possa che riferirsi ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della novella. Appare dunque da escludere che il divieto in esame sia stato ispirato dalla necessità di anticiparne gli effetti sin da ora e anche sui contratti in corso: sarebbe stata infatti necessaria una espressa previsione in tal senso.
- Ma del resto è ben comprensibile che il legislatore non abbia inteso incidere sui contratti in corso: questi ultimi possono contenere pattuizioni diverse, frutto delle regole di gara in base alle quali gli aspiranti concessionari hanno chiesto l'affidamento del servizio. L'alterazione del sinallagma contrattuale che deriverebbe dalla sostituzione forzata della nuova disciplina alle clausole pattuite (o addirittura imposte in sede di gara) nei contratti ancora efficaci costituisce motivo ulteriore, insieme a quello derivante dall'analisi del contesto normativo, per concludere ragionevolmente nel senso della inapplicabilità immediata della disposizione ai contratti in corso. L'operatività della nuova previsione, come si evince dalla espressa disposizione legislativa, è subordinata alla conclusione positiva di un procedimento di rinegoziazione tra le parti contrattuali che deve concludersi entro la data prescritta»

- 790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'*articolo 52, comma 5, **lettera b)***, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. **Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente.** Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (somme vincolate, anche in caso di dissesto)*

## Accesso alle banche dati pubbliche da parte affidatari

- 791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:
- a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate* (*ndr: quindi non società che forniscono servizi di supporto*);
- b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- c) **restano ferme**, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

# **ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

## Soggetti che possono usare l'accertamento esecutivo

- 784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, alle **province**, alle **città metropolitane**, ai **comuni**, alle **comunità montane**, alle **unioni di comuni** e ai **consorzi tra gli enti locali**, di seguito complessivamente denominati « **enti**».

Sono escluse molte pubbliche amministrazioni, tra le quali le Regioni

## Disparità di trattamento

- 785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si **applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792**
- Nella pratica vuol dire che quanto previsto, tra l'altro, in tema di aggio non si applica agli accertamenti esecutivi affidati ad Ader, ma anche che ci sono regole diverse per il computo degli interessi di mora e per le rateizzazioni.

# ACCERTAMENTO ESECUTIVO

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

La norma fa riferimento ad atti emessi e non a quelli notificati. Quindi, se ho atti di accertamento emessi entro il 31 dicembre (data apposta sull'accertamento – protocollato) li posso anche notificare agli inizi del 2020,

## Per che cosa si applica?

- a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997* e all'*articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013*, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Quindi si applica per:

- a) Tributi
- b) Entrate patrimoniali, eccetto (forse) le contravvenzioni stradali

Lo applica:

- a) Il comune
- b) Il concessionario o la società in house
- c) Il soggetto gestore dei rifiuti cui il comune ha affidato la riscossione della Tari

Attenzione: il rinvio al comma 691 autorizzerebbe anche il gestore dei rifiuti della TARIP ad utilizzare l'accertamento esecutivo, anche se l'ordinario è chiesto con fattura. Il comma 691 infatti fa riferimento sia alla Tari che alla Tarip

## Intimazione ad adempiere

- «*Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali «devono contenere anche **l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso**, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro **sessanta giorni** dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati»*
- ....
- «*Gli atti devono altresì **recare espressamente** l'indicazione che gli stessi **costituiscono titolo esecutivo** idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché **l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento (ndr 120 gg. dalla notifica)**, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata»*
- In altri termini negli atti deve essere inserita una specifica avvertenza



## Termine di pagamento

- *Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali «devono contenere anche **l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso**, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro **sessanta giorni dalla notifica** dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati»*

Perché per i tributi si fa riferimento al termine di presentazione del ricorso e per le entrate patrimoniali a sessanta giorni?

- La risposta sta nel fatto che il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione ed il pagamento dei tributi è un termine mobile, in quanto:
  - a) In caso di accertamento con adesione, il termine per proporre ricorso è 60+90;
  - b) Nel caso in cui i 60 giorni cadono in agosto, il termine è di 60+31

Diversamente, per i tributi il riferimento al termine di 60 giorni avrebbe determinato l'ipotesi di atto che diventava titolo esecutivo prima dello spirare dei termini di impugnazione.

Quanto sopra risolve anche il dubbio che si aveva se gli atti di accertamento dovevano essere pagati comunque nei 60 giorni anche nell'ipotesi di pendenza del periodo feriale, periodo valido solo ai fini processuali.

Stesso discorso dovrebbe valere, anche se la Cassazione è d'opinione diversa, ai fini della riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza, accertamento con adesione e adesione alle sole sanzioni.

## Formula intimazione

- Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata **all'Agente della Riscossione** anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.
- Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata **alla società XY**, affidataria del servizio di riscossione coattiva del Comune, anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd. n. 639/1910.
- Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, **il Comune avvierà la procedura di riscossione** coattiva di quanto dovuto, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639/1910. →

# Ulteriori precisazioni

- Il 792 è soddisfatto con la formula dell'intimazione vista. L'ente può inserire anche le avvertenze in merito ai maggiori oneri che il debitore sosterrà in caso di mancato pagamento, come la percentuale degli oneri di riscossione, gli interessi di mora, l'esplicitazione di cosa sono le misure cautelari (fermo, ecc) ed esecutive (pignoramento presso terzi, ecc.).
- In altri termini si possono inserire quelle avvertenze già presenti nelle ingiunzioni di pagamento
- **NON OCCORRE FARE (per ora) ALCUN CALCOLO AGGIUNTIVO**
- Inoltre può capitare che il soggetto indicato come riscuotitore cambi successivamente; la mancata coincidenza tra soggetto che riscuote e soggetto indicato nell'accertamento esecutivo non è certamente causa di nullità
- **In conclusione si può già partire da subito integrando il «testo fisso» dei modelli già in uso, in attesa di quanto sotto.**

L'unico problema rimane l'importo dell'aggio. In altri termini se il contribuente paga tra il 60<sup>^</sup> giorno ed il 120<sup>^</sup>, quindi prima che gli arrivi la raccomandata informativa (che vedremo dopo) deve un aggio del 3%, che sarebbe necessario quantificare già in accertamento. Stessa cosa per gli interessi di mora, che se non affido ad ADER decorrono dal 91<sup>^</sup> giorno. Anche in questo caso sarebbe opportuno indicare qual è l'importo giornaliero, ma devo prima regolamentare

## Formula intimazione

### Problemi:

- Devo indicare il soggetto cui sarà affidata la riscossione coattiva, questo non permette più di riservarsi la scelta di decidere in un secondo momento se riscuotere con cartella o ingiunzione.
- Potrebbe, comunque, verificarsi l'ipotesi che il soggetto indicato nell'avviso non sia quello che poi effettivamente avvierà le procedure esecutive, perché ad esempio, il mio affidatario è cambiato. Se chi materialmente avvierà le procedure esecutive è diverso da quello indicato nell'avviso, tale evenienza non è comunque causa di nullità, perché comunque il soggetto che effettivamente riscuoterà dovrà comunicarlo al contribuente....
- Lett. c): **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;**

## Ipotesi ricorso

- «oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'*articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*»
- *Questa «avvertenza» va posta nel retro dell'avviso, dove si spiega la modalità di presentazione del ricorso. Qui va chiarito anche cosa occorre comunque pagare se si presenta il ricorso. Ovviamente può essere inserita anche nell'avviso di intimazione ad adempiere.*
- *L'atto deve contendere anche l'indicazione che in caso di proposizione del ricorso, per quanto riguarda i tributi, si applica l'art. 19 del d.lgs. 472/1997: « In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario»*
- L'art. 68 disciplina la riscossione in pendenza di giudizio «nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo».
- Siccome per giurisprudenza di legittimità costante l'art. 68 non è applicabile ai tributi comunali, allora:
- A) il **tributo può essere riscosso per intero, anche in caso di presentazione del ricorso, salvo che non vi sia sospensione del giudice;**
- B) per le sanzioni →

## La riscossione delle sanzioni

- Si è visto che la normativa prevede espressamente l'applicazione dell'art. 19 del 472, il quale rinvia al 68 del 546, il quale tuttavia disciplina solo la riscossione del tributo, nulla prevedendo espressamente per la sanzione.
- Per l'Agenzia delle entrate è previsto in caso di presentazione del ricorso la riscossione di 1/3 dell'imposta, senza sanzioni, ma in virtù di una norma specifica del 602/1973.
- Il rinvio dell'art. 19 all'art. 68 impone di riscuotere le sanzioni secondo le regole fissate dal 68 per la riscossione dell'imposta.
- Riassumendo:
- A) il tributo può essere riscosso al 100% subito;
- B) le sanzioni:
  - i) in caso di presentazione del ricorso, non si possono riscuotere;
  - ii) con sentenza di CTP favorevole al Comune si possono riscuotere 2/3 delle sanzioni;
  - iii) con sentenza di CTR favorevole al Comune possono riscuotere il restante 1/3.

Occorre ricordarsi che le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive, sicché, se la sentenza di CTP o di CTR è favorevole al contribuente occorre restituire entro 90 giorni dalla notifica della sentenza da parte del contribuente,

## Gli atti successivi

- **Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente** è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui **siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni**, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo **all'accertamento con adesione**, di cui al *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, e dell'*articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997*, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, **il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni** dalla data di perfezionamento della notifica; **la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

## Quali sono gli atti successivi

- 1) Provvedimento di rettifica, a seguito di parziale annullamento in autotutela;
- 2) In caso di accertamento con adesione;
- 3) Quando occorre rideterminare la pretesa sulla base della sentenza divenuta definitiva
- 4) Quando occorre rideterminare la pretesa sulla base di una sentenza che dispone il parziale accoglimento del ricorso.
- 5) Quando occorre rideterminare gli importi dovuti sulla base di una rateizzazione parzialmente pagata;
- 6) Eccetera, eccetera («in tutti i casi»)

Il provvedimento che ridetermina il dovuto deve essere pagato entro 60 giorni dalla sua notifica (finora tutti davamo un termine «personalizzato»)

## Atti successivi

- la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

Se il Comune ha rideterminato il quantum dovuto, con gli atti successivi, se questi non sono pagati, o pagati parzialmente o in ritardo, non è possibile applicare su tale omesso, parziale, tardivo versamento la sanzione del 30%. In altri termini tali atti vanno trattati come gli accertamenti originari, nel senso che se non vengono pagati danno corso alla procedura esecutiva.

### PROBLEMA

- Come si coordina tale previsione con l'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 che prevede per l'accertamento con adesione il pagamento nei 20 giorni successivi al perfezionamento e con l'art. 15-ter del 602/1973 che prevede nell'ipotesi di rateizzazione non pagata relativa all'accertamento con adesione, l'applicazione dell'ulteriore sanzione del 30% relativamente alla residua imposta ancora dovuta?

## Quando l'atto diventa esecutivo

- b) gli atti di cui alla lettera a) **acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso** ovvero **decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali**, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*.

## Termine per affidamento del carico

- Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata

I 30 giorni vanno considerati come un «bonus» di tempo per i contribuenti, nel senso che prima non si può affidare il carico.

Ovviamente l'ente può affidare dopo, ed è la normalità forse per gli enti locali; questa fase è simile alla consegna del ruolo. È come dire che l'ente forma i ruoli coattivi passati 30 giorni dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo.

Difatti si è sostituito la decadenza con la prescrizione, Prima occorre notificare la cartella o ingiunzione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'avviso, oggi devo attivarmi per la riscossione (ovvero devo notificare qualcosa al debitore) entro 5/10 anni dalla notifica dell'atto di accertamento.

## Bonus sospensione esecuzione

- **L'esecuzione è sospesa** per un periodo di **centottanta giorni** dall'**affidamento in carico** degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a **centoventi giorni** ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.
- c) la **sospensione non si applica** con riferimento **alle azioni cautelari e conservative**, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione **non opera in caso di accertamenti definitivi**, anche in **seguito a giudicato**, nonché in caso di recupero di somme derivanti da **decadenza dalla rateazione**. **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;** (ndr quindi da notificare entro 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento dell'accertamento esecutivo= 120 giorni notifica atto).
- **Nei fatti la sospensione opera solo in caso di riscossione in pendenza di giudizio dell'accertamento esecutivo (tributario e patrimoniale)**

## Come trasmetto il carico all'affidatario

- Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione **sono individuate dal competente ufficio dell'ente**. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

## Ipotesi di fondato pericolo

- d) in presenza di **fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente**, per il positivo esito della riscossione, **decorsi sessanta giorni dalla notifica (nдр e non dal termine per la proposizione del ricorso)** degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, **può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b).** Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, **successivamente all'affidamento in carico** degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi **idonei a dimostrare** il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, **non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);**

Quindi, se temo che c'è pericolo per la riscossione, dopo 60 giorni dalla notifica dell'acc. esec. l'affido in carico al soggetto che riscuote, il quale fa un'ulteriore verifica sull'effettivo pericolo di riscossione può subito procedere con le azioni esecutive.

## Poteri del soggetto che riscuote

- e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
- f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 **si avvalgono*** per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, con l'esclusione di quanto previsto all'*articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973*;
- g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
- **h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;**
- ...
- l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
- C'è quindi un rinvio netto al 602, che evita ogni problema di verifica di «compatibilità» delle norme sul ruolo

## Affidamento ad Ader

- i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'*articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'*articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973* (*ndr: dal 1° luglio 2019= 2,68%*), calcolati a partire dal **giorno successivo alla notifica degli atti stessi**; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, **interamente a carico del debitore**, e le quote di cui all'*articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*;
- Norma non cristallina, per il riferimento al primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso. Non si comprende perché sia stato inserito, perché:
  - A) l'affidamento in carico al soggetto non avviene prima che siano decorsi 90 giorni dalla notifica;
  - B) è comunque previsto che gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello della notifica dell'accertamento.

## Risolto il problema del funzionario della riscossione

- 793. **Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente** o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*, **con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione**, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'*articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910*, **in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere**. **I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente** o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*, **fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione**. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. **Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.**

## Importo minimo acc. Es.

- 794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo **quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro.** Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
- Quindi posso emettere anche atti di 5 euro, ma non incassarli.
- Le ragioni stanno nell'emettere atti nel rispetto dei termini decadenziali.

## Comunicazione (inutile) di cortesia

- 795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 **è divenuto titolo esecutivo**, prima di attivare una **procedura esecutiva e cautelare** gli enti devono **inviare** un **sollecito di pagamento** con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'*articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
- Quindi (sembrerebbe) che:
- da 1.000,01 a 10,000 deve inviare un sollecito e solo dopo 120 giorni dall'invio posso intraprendere azioni esecutive o cautelari, se non paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
- Fino a 1.000 il termine è ridotto a 60 giorni

### Ipotesi di atto non impugnato (\*)

	Notifica atto	30/01/2020
<b>120 giorni</b>	decorsi 60 giorni atto diventa definitivo e titolo esecutivo (salvo periodo feriale o 90 giorni accertamento con adesione)	30/03/2020
	30 giorni bonus per l'affidamento in carico al soggetto che riscuote (passati 90 gg)	29/04/2020
	dopo 30 giorni dall'affidamento in carico invio raccomandata informativa o pec (passati in totale 120 gg)	29/05/2020
	per importi superiori a 10 mila euro posso procedere direttamente con procedure cautelari ed esecutive; 30 giorni per controllo eventuali pagamenti	28/06/2020
	se non pago inizio azioni cautelari ed esecutive, ipotizzando un termine di 30 giorni per la verifica dell'eventuale incasso: per importo fino a 1000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 60 giorni	27/08/2020
	se non pago inizio azioni cautelari ed esecutive, ipotizzando un termine di 30 giorni per la verifica dell'eventuale incasso: per importo da 1.000 a 10.000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 120 giorni	24/01/2021
	Intimazione ad adempiere se non si è proceduto all'espropriazione forzata: entro un anno dalla notifica acc. Es.	30/01/2021

(\*) La stessa tempistica vale anche per accertamenti coperti da sentenza passata in giudicato o per i provvedimenti successivi alla decadenza della rateizzazione; si applica anche alle entrate patrimoniali non impuginate

## ipotesi di atto impugnato con affidamento a terzi delle esecutive

	Notifica atto	30/01/2020
<b>120 giorni</b>	decorsi 60 giorni atto diventa definitivo e titolo esecutivo (salvo periodo feriale o 90 giorni accertamento con adesione)	30/03/2020
	30 giorni bonus per l'affidamento in carico al soggetto che riscuote (passati 90 gg)	29/04/2020
	dopo 30 giorni dall'affidamento in carico invio raccomandata informativa o pec (passati in totale 120 gg)	29/05/2020
	Se non pago sospensione esecuzione 180 giorni dalla data di affidamento del carico (posso cautelari e conservative)	26/10/2020
	per importi superiori a 10 mila euro posso procedere direttamente con procedure cautelari; 30 giorni per controllo eventuali pagamenti	28/06/2020
	durante la sospensione posso iniziare con le cautelari; ipotizzando un termine di 30 giorni per la verifica dell'eventuale incasso: per importo fino a 1000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 60 giorni	27/08/2020
	durante la sospensione posso iniziare con le cautelari; ipotizzando un termine di 30 giorni per la verifica dell'eventuale incasso: per importo fino da 1.000 a 10.000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 120 giorni	26/10/2020
	Al termine della sospensione di 180 giorni per attivare la fase esecutiva devo inviare il sollecito; per importi fino a 1.000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 60 giorni	25/12/2020
	Al termine della sospensione di 180 giorni per attivare la fase esecutiva devo inviare il sollecito; per importi da 1.000 a 10.000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 120 giorni	24/04/2021
	Intimazione ad adempiere se non si è proceduto all'espropriazione forzata: entro un anno dalla notifica acc. Es.	30/01/2021

## ipotesi di atto impugnato con esecutive effettuate da chi notifica accertamento

	Notifica atto	30/01/2020
<b>120 giorni</b>	decorsi 60 giorni atto diventa definitivo e titolo esecutivo (salvo periodo feriale o 90 giorni accertamento con adesione)	30/03/2020
	30 giorni bonus (passati 90 gg)	29/04/2020
	dopo 30 giorni posso procedere alla riscossione. Essendo in gestione diretta non occorre raccomandata informativa o pec (passati in totale 120 gg)	29/05/2020
	Se non pago sospensione esecuzione 120 giorni dalla data di affidamento del carico = 90 giorni notifica (posso cautelari e conservative)	27/08/2020
	per importi superiori a 10 mila euro posso procedere direttamente con procedure cautelari; 30 giorni per controllo eventuali pagamenti	28/06/2020
	durante la sospensione posso iniziare con le cautelari; ipotizzando un termine di 30 giorni per la verifica dell'eventuale incasso: per importo fino a 1000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 60 giorni	27/08/2020
	durante la sospensione posso iniziare con le cautelari; ipotizzando un termine di 30 giorni per la verifica dell'eventuale incasso: per importo fino da 1.000 a 10.000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 120 giorni	26/10/2020
	Al termine della sospensione di 120 giorni per attivare la fase esecutiva devo inviare il sollecito; per importi fino a 1.000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 60 giorni	26/10/2020
	Al termine della sospensione di 120 giorni per attivare la fase esecutiva devo inviare il sollecito; per importi da 1.000 a 10.000 euro occorre inviare sollecito ed aspettare 120 giorni	23/02/2021
	Intimazione ad adempiere se non si è proceduto all'espropriazione forzata: entro un anno dalla notifica acc. Es.	30/01/2021

## rateizzazione

- 796. In **assenza di una apposita disciplina regolamentare**, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue **rate mensili**, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

- 797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può **ulteriormente** regolamentare **condizioni e modalità** di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
- 798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e **fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento** dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.
- È possibile chiedere ancora la fideiussione?
- Telefisco 2020 – SI!

## Misure cautelari durante la rateizzazione

- 799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario **può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta**, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque **salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione**.

Dalla lettura della norma si evince che la rateizzazione può essere concessa in ogni tempo.

Ad esempio, può essere concessa dopo che il soggetto ha ricevuto il preavviso di fermo dell'auto, ma in tal caso il fermo rimane

## Decadenza rateizzazione

- 800. In caso di mancato pagamento, **dopo espresso sollecito, di due rate** anche non consecutive **nell'arco di sei mesi** nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- Molta tutela del contribuente.

- 802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, **decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto** di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato **di non oltre due punti percentuali** dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*.
- Per gli accertamenti esecutivi affidati ad ADER invece l'interesse di mora si applica dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento -> pare un evidente disparità di trattamento
- Si conferma poi che il termine di 30 giorni successivo alla data di esecutività rappresenta un vero e proprio bonus, perché non si applicano neanche gli interessi di mora, salvo gli affidamenti ad Ader, mentre si rende applicabile l'aggio del 3% dal 60<sup>^</sup> giorno al 120<sup>^</sup> giorno dalla notifica

## Costi addebitabili al debitore

- 803. **I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore** e sono di seguito determinati:
- a) una quota denominata « **oneri di riscossione a carico del debitore** », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno **dalla data di esecutività dell'atto** di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata « **spese di notifica ed esecutive** », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, **per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.**
- **C'è un'implicita conferma che non sono ammessi oneri diversi, tipo 20 euro per costo pratica**

# Riassumendo

- Su aggio:
- - altri soggetti: l'aggio è pari al 3% per pagamento dal 60<sup>^</sup> al 120<sup>^</sup> giorno dalla notifica (co. 803, lett. a), con l'anomalia che gli interessi di mora non si applicano tra il 60<sup>^</sup> ed il 90<sup>^</sup> dalla notifica (co. 802); Dopo il 120<sup>^</sup> paghi aggio al 6%
- 
- - ADER, si applicano le regole proprie, e quindi l'art. 17 del d.lgs. n. 112/1997, ma è necessario che sia affidato il carico per aver diritto ad un aggio. L'affidamento può avvenire dal 90<sup>^</sup> dalla notifica e Ader manda la raccomandata informativa di presa in carico entro 120<sup>^</sup> dalla notifica dell'atto, quindi, benché il 17 non dica nulla per gli accertamenti eseguiti (ma sarebbe il caso di aggiornare la norma) sembrerebbe applicabile il 6% direttamente, con interessi di mora però che decorrono in questo caso dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo

## Applicazione delle nuove norme anche alle ingiunzioni

- 804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di **emissione delle ingiunzioni** previste dal testo unico di cui al *regio decreto n. 639 del 1910* **fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.**

Non viene richiamato il 793 che riguarda il funzionario responsabile della riscossione

Problema di carattere generale:

Il comma 804 certifica un sorta di restyling del 639 oppure si riferisce alle sole ingiunzioni che saranno emesse dagli «enti» per gli accertamenti o altri atti notificati fino al 31/12/2019?

Si applica, ad esempio, alle regioni?

Si applica anche alle ingiunzioni già emesse (magari con aggio più elevato)?

E mai possibile ritenere che convivono due tipi di ingiunzioni, una retta dal 639 ordinario ed una dal 639 rivista dalla legge n. 160?

E mai possibile che all'interno di un comune che riscuote tutto con ingiunzioni, gli accertamenti esecutivi seguono una strada e le contravvenzioni stradali un'altra strada?

## Basta affidamenti camuffati da prestazioni di servizi

- 805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di **iscrizione obbligatoria** in sezione separata dell'albo di cui al medesimo *articolo 53* per i soggetti che svolgono esclusivamente **le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.**
- Capitale sociale
- c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

- *Le novità recate del DL n- 34/2019*

## *Le novità recate del DL n- 34/2019*

- La modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IMU/TASI ed i riflessi sul ravvedimento operoso;
- I termini di presentazione della dichiarazione Tari ed i chiarimenti del MEF;
- Le semplificazioni per gli immobili concessi in comodato e locati a canone concordato;
- L'invito al contraddittorio;
- Il ravvedimento parziale;
- L'esenzione Tasi per gli immobili merce;
- L'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie e la necessità di modificare alcuni regolamenti comunali;
- Le misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi comunali;
- IMU - La norma di interpretazione autentica sulle società agricole;
- Le agevolazioni tributarie per la promozione dell'economia locale;
- Le comunicazioni sui pernottamenti ai fini dell'imposta di soggiorno

## Nuovi termini di presentazione della dichiarazione e ravvedimento

- L'art. 13 lettera b) del 472/97 prevede che:
- *(la sanzione è ridotta) ... ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore*
- Il tema risente delle divergenze interpretative sulla natura della dichiarazione Imu.
- Da un lato, IFEL, con Nota di lettura del 19 gennaio 2015, ha ritenuto che la dichiarazione IMU è dichiarazione episodica, anche se con effetto ultrattivo, e non periodica e questo comporta che il ravvedimento lungo possa essere effettuato entro un anno dall'omissione.
- Dall'altro lato, il Ministero delle finanze (si veda Risoluzione n. 1/DF del 29 aprile 2013), in ragione dell'effetto pluriennale della dichiarazione, ha ritenuto che questa sia periodica, sicché il ravvedimento lungo sarebbe possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
- Pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze, ad esempio, tanto l'acconto 2018 tanto il saldo 2019 possono essere oggetto di ravvedimento entro il prossimo 31 dicembre 2019.
- Seguendo l'interpretazione di IFEL, al contrario, l'acconto 2018 non è più ravvedibile, mentre il saldo 2018 può essere ravveduto entro il prossimo 16 dicembre.
- Dal 2020 si ritorna alla vecchia querelle<sup>7</sup>

## Publicazione delle delibere regolamentari

- Articolo 15-bis. (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)
- 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 15 è sostituito dal seguente: « 15. A decorrere **dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni** sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

IMIS – Art. 12 legge pr. 14/2014: l'art. 13 del 201/2011 non si applica, ma lo stesso articolo prevede che si applicano *«le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali»*

## Publicazione delle delibere regolamentari

- Articolo 15-bis. (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle **entrate tributarie degli enti locali**) .....
- b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: « 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite **le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare** per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- I 90 giorni scadevano il 26 settembre

## Efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie

- 15-ter. A decorrere dall'anno di **imposta 2020**, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali **diversi** dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia dalla data della pubblicazione** effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro **il termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno

## Efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie

- **15-ter**
- **I versamenti dei tributi** diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI **la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno** devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in **data successiva al 1° dicembre di ciascun anno** devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, **a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  - **Problema Tari, Tosap ed imposta di pubblicità**
    - **(ovviamente se variano le misure)**

## versamenti

- **I versamenti dei tributi** diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI **la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno** devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in **data successiva al 1° dicembre di ciascun anno** devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, **a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio su quanto già versato
- Il dubbio che mi pongo è che la norma fa riferimento ai tributi la "**cui scadenza è fissata dal comune**", prima del 1° dicembre.  
Ne dovrei desumere che per i tributi la cui scadenza è fissata per legge prima del 1° dicembre posso applicare le tariffe deliberate anche prima. Questo si può verificare per l'imposta di pubblicità e la tosap, sempre che il Comune non abbia regolamentato una diversa data. Ma se anche, ad esempio, il Comune ha previsto che l'imposta di pubblicità invece che il 31 gennaio si paga il 31 marzo, comunque sia per la pubblicità temporanea e il diritto sulle affissioni posso applicare già le tariffe approvate per l'anno. Rimarrebbe il problema dell'eventuale spostamento, che potrebbe essere superato, modificando il regolamento e portando la scadenza a quella di legge. Diverso è il discorso per la Tari, per la quale le scadenze sono fissate dal comune. In questo caso dovrei comunque prevedere una rata dopo il 1° dicembre, anche per poter imputare nell'anno l'intera entrata. Rimane comunque il dubbio che impropriamente viene specificato che la rata successiva al 1° dicembre rappresenti il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, indicazione che non può essere valida per la Tari, perché quanto dovuto può essere influenzata anche da eventi successivo, ad esempio, al 20 dicembre.
- **Rimane sempre il fatto che i termini di versamento non sono previsti in deroga all'art. 52, e quindi, almeno per la Tari il Comune potrebbe regolamentare come vuole, anche in deroga alla nuova disposizione.....**

# Circolare n. 2/DF del 22/11/2019

- Con riferimento all'imposta di pubblicità ed alla Tosap, invece, la lettura fornita dal Mef non appare cristallina, in quanto non sembra valorizzare l'ipotesi che il Comune non abbia fissato alcuna scadenza. In altri termini, senza intervento regolamentare comunale, le scadenze dell'imposta di pubblicità e della Tosap sono fissate gennaio dalla legge e non dal Comune e pertanto, in tale ipotesi, si possono applicare fin da subito le nuove aliquote deliberate e pubblicate sul sito ministeriale.
- Non si può quindi condividere la tesi del Mef allorquando sostiene che per l'imposta di pubblicità relativa a periodi inferiori dell'anno, per la quale l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, il Comune deve comunque prevedere una rata successiva al 30 novembre per consentire il conguaglio di quanto dovuto sulla base delle nuove tariffe. Anche perché coerentemente si dovrebbe sostenere che per tutte le pubblicità temporanee il Comune dovrebbe richiedere a dicembre un conguaglio che può ancora essere di pochi euro, il che trasformerebbe il sistema di versamento in mostro giuridico del tutto irragionevole.
- Si ritiene, pertanto, che la previsione di una rata di conguaglio successiva al 1° dicembre è necessaria per l'imposta di pubblicità e per la Tosap solo per i versamenti annuali e solo se il Comune ha fissato una scadenza di versamento diversa da quella di legge, mentre tutti gli altri versamenti, come quelli per la pubblicità o la Tosap temporanea vanno sempre effettuati con le misure deliberate per l'anno, perché in questi casi il termine di versamento è fissato dalla legge e non dal Comune.

## Delibere imposta di soggiorno e contributo di sbarco

- 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del **comma 15**. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

## Abrogazione art. 52, c. 2 del d.lgs. 446/1997

- Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato:
- *Il comma 2 prevedeva che i regolamenti in materia di entrate sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.*
- Va comunque ricordato che:
  - l'art. 1, co. 169 della legge 296/2006 prevede che le delibere tariffarie decorrono dal 1° gennaio dell'anno stesso, se approvate entro il termine ultimo di approvazione del bilancio (e non entro il termine di approvazione del proprio bilancio);
  - L'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 dispone il medesimo meccanismo non solo per le aliquote, ma anche per i regolamenti tributari
  - Quanto sopra confermato anche nella nuova Imu: comma 779

## Regolarità tributaria

- Articolo 15-ter. (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)
- 1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio • il rinnovo e la **permanenza in esercizio** siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
- La disposizione attribuisce ai Comuni **la possibilità**, da esercitarsi con specifico regolamento (che non è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 546/1992), di subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. La norma dispone, altresì, che anche “la permanenza in esercizio” sia subordinata al regolare pagamento dei tributi comunali.
- L'applicazione della disposizione normativa richiede necessariamente una condivisione della proposta regolamentare tra vari Uffici comunali, ed in particolare tra l'ufficio tributi, chiamato a verificare l'esistenza di tributi non pagati, e gli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti richiamati in norma. In particolare, la funzione del regolamento è quella di disciplinare tutto il processo, individuando le competenze dei singoli uffici, data la struttura organizzativa dell'ente. Pertanto l'articolato regolamentare proposto andrà adattato alle singole realtà territoriali.

## Regolarità tributaria

- Si ritiene, considerata **la gravità delle conseguenze previste**, che l'applicazione debba essere guidata dalla prudenza e dalla necessità di favorire il pagamento, senza alcun intento inutilmente vessatorio o stringente.
- La disposizione fa riferimento alla “regolarità del pagamento dei tributi locali”. La mancata regolarità non potrà essere desunta dalla semplice mancanza di un pagamento ritenuto dovuto dall'ente, ma dovrà risultare da un atto di accertamento definitivo.
- Pertanto, si ritiene, che in presenza di atti di accertamento impugnati, con sentenza ancora non definitiva, non si potrà contestare l'assenza di regolarità richiesta dalla normativa. In altri termini, l'assenza di regolarità si verifica allorquando il richiedente non ha proceduto al pagamento di atti di accertamento definitivi o coperti da sentenza passata in giudicato. La semplice verifica della sussistenza di pagamenti non effettuati, ma ancora non accertati con provvedimento dell'ente, quindi, non può dar luogo ad una verifica negativa di regolarità.
- Tale lettura è peraltro coerente con la previsione contenuta nell'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 (Codici dei contratti pubblici) che prevede l'esclusione dalle procedure d'appalto in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, incluse quelle locali. La stessa disposizione normativa precisa che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

## Regolarità tributaria

- Si precisa che l'applicabilità della causa di esclusione prevista dal quarto comma dell'art. 80 anche in caso di violazioni relative ai tributi comunali è stata confermata dall'ANAC, con parere n. 2211 dell'11 gennaio 2019.
- Se ai fini dell'esclusione dalle procedure d'appalto oggi la violazione si considera grave se i tributi non pagati sono di importo superiore a 5.000 euro, ai fini dell'applicazione della disposizione in commento spetterà al regolamento comunale stabilire l'ammontare complessivo dei tributi non pagati che innesca le misure inibitorie.
- Inoltre, occorrerà anche considerare le ipotesi di accertamenti non pagati, ma oggetto di **rateizzazione**, prevedendo, ad esempio, che la regolarità fiscale viene meno a seguito del mancato pagamento di una o due rate consecutive, o comunque nel caso di decadenza del beneficio della rateizzazione, in base alle specifiche norme regolamentari comunali.
- Parimenti, sempre al fine di favorire il pagamento dei tributi comunali, occorrerà anche considerare gli importi che sono oggetto **di definizione agevolata delle cartelle di pagamento o delle eventuali definizioni agevolate delle ingiunzioni** o delle liti pendenti approvate dal Comune, non includendoli nell'importo che determina la sussistenza di una violazione grave, sempre che il debitore non sia decaduto dal beneficio della definizione agevolata

- Infine, considerato che la norma concede una possibilità, ma non un obbligo, sussiste il dubbio sulla possibilità per il Comune, in ragione della propria struttura organizzativa e delle risorse umani disponibili, possa limitare l'applicazione della norma ai soli casi in cui l'Ufficio tributi segnali agli uffici comunali competenti situazioni di irregolarità tributaria, omettendo quindi il controllo sistematico in sede di rilascio o rinnovo delle licenze e degli altri provvedimenti indicati in norma. Allo stesso modo si pone il dubbio se si possa limitare il controllo delle regolarità tributaria ad uno o più tributi, come Imu e Tari.
- Alcuni comuni intendono andare in questa direzione

## Ipotesi di definizione regolamentare

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sussiste irregolarità tributaria qualora a carico del richiedente dei provvedimenti di cui al successivo articolo 3, comma 1, sia esso persona fisica che giuridica, risultino gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, così come risultanti in atti di accertamento non più soggetti ad impugnazione o in sentenze passate in giudicato, il cui ammontare complessivo, considerando cumulativamente tutti i tributi locali, sia superiore a 500 euro [**o altro importo individuato dal comune**].
- 2. Ai fini della quantificazione della grave violazione di cui al comma precedente non si computano:
  - a) gli atti di accertamento oggetto di provvedimenti di rateizzazione, salvo che il debitore non sia dichiarato decaduto dal beneficio della rateizzazione;
  - b) gli importi oggetto di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, alle condizioni stabilite, per quanto compatibili, dall'articolo 1-*quater*, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
  - c) gli importi inclusi in ingiunzioni di pagamento oggetto di definizione agevolata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. ....; parimenti non si computano gli atti di accertamento interessati dalla definizione agevolata delle liti pendenti approvata con delibera di Consiglio Comunale n. .... [**comma eventuale da prevedere nel caso in cui l'ente abbia deliberato, e sia ancora in corso, la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento o delle liti pendenti**]
- 5. Ai fini della quantificazione della grave violazioni, così come disciplinata dai commi precedenti si tiene conto degli importi eventualmente dovuti dal richiedente per quanto prescritto dagli articoli 14 (cessione d'azienda) e 15 (trasformazione, fusione e scissione di società) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e gli atti di irrogazione della sanzione per violazione del regolamento comunale comminati alle strutture ricettive responsabili del riversamento dell'imposta di soggiorno. (parte dubbia, in quanto contestazione di natura non tributaria)

# Applicazione light

- **Articolo 4 – Permanenza in esercizio**
- 1. L'ufficio Tributi semestralmente, o sulla base di eventuali linee guida emanate dalla Giunta, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta dall'ufficio comunale di cui all'articolo 3, comma 1, forma l'elenco dei soggetti che si trovano in stato di irregolarità tributaria, così come definita dall'articolo 2.
- 2. L'ufficio comunale di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base della comunicazione di irregolarità tributaria notifica al titolare dei provvedimenti di cui all'articolo 3 specifica comunicazione invitandolo a regolarizzare la propria posizione tributaria entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente notifica, nei quindici giorni successivi, all'interessato un provvedimento di sospensione di tutte le segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in essere nel Comune per un periodo di sessanta giorni, ovvero fino alla regolarizzazione se antecedente. Decorso inutilmente anche tale termine l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

## Agevolazioni per l'economia locale

- **Art. 30-ter.** *Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*
- 1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono **all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.** .....
- 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: **artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.**
- 3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92*, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*
- 4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

## Agevolazioni per l'economia locale

- 5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono **nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi.** La misura del contributo di cui al periodo precedente **è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.**
- 6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione **annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.** Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.**
- 7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 **sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio,** attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
- 8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, **procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.** Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

## Agevolazioni per l'economia locale

- 9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, **dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello**, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, **nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale** ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
- 10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 11. **Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.**
- 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

# Alcune indicazioni

- Non occorre prevedere uno specifico regolamento, la norma è sufficientemente dettagliata
- La competenza non è dell'ufficio tributi, al quale è solo affidato il compito di quantificare l'importo del contributo «potenzialmente» erogabile
- La norma è chiara nell'affermare che in linea teorica il contributo arriva al 100% dei tributi pagati nell'anno antecedente la richiesta;
- La norma non individua un termine entro il quale liquidare il contributo agli aventi diritti, sicché questo è erogabile solo dopo che sarà adottato il DM che stabilisce la quota di competenza del Comune;
- solo dopo il Dm rispetto la prescrizione di erogare il 100% in ordine di arrivo..... Quindi attribuzioni pro-quota da destinare a tutti non sembrano ammesse.

# Nota inviata ai colleghi

- «Per quanto riguarda il riparto delle competenze, esso va effettuata per materia, sicché al Servizio Tributi spetterà quantificare il contributo teorico massimo erogabile, in ragione dei tributi pagati, mentre quello effettivamente erogabile dipenderà dalle quote di risorse che lo Stato attribuirà a ciascun ente.
- Esula, invece, dall'attività dello scrivente Servizio tutta la restante parte, quale la predisposizione del modello di dichiarazione, la verifica della sussistenza dei requisiti indicati in norma, la liquidazione del contributo ed, in generale, tutte le altre incombenze non specificatamente riferibili alla materia tributaria.
- Naturalmente, lo scrivente si rende fin da ora disponibile a qualsiasi forma di collaborazione o supporto, che si rendesse necessario»

# Obbligo di invito al contraddittorio.. Solo per AE

- **Art. 5-ter. D.lgs. 218/1997** *Invito obbligatorio*
- 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
- 2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'*articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'*articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.
- 3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
- 4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
- 5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
- 6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

## Ravvedimento parziale... solo per AE

- **Art. 4-decies.** *Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale*
- 1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:  
«Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, **purché nei tempi prescritti** dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
- 2. **Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**
- Norma recepibile dal Comune nei propri regolamenti, in quanto di favore

# D.L. n. 34/2019 imposta soggiorno

**Art. 13-quater.** *Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive*

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».

2. **I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109**, comma 3, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

# Schema D.M.

- Visto il comma 2 dell'articolo 13-*quater* del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, co. 3, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, co. 16, lett. e), del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali;
- Visto l'art. 109, co. 3, del citato Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che disciplina l'obbligo di comunicare alle questure territorialmente competenti dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013) con il quale sono state stabilite le modalità di comunicazione dei dati di cui al citato articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, sull'imposta di soggiorno che può essere istituita, con deliberazione del Consiglio, dai Comuni capoluogo di provincia, dalle Unioni di Comuni nonché dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- Visto il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, co. 16, lett. e), del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che consente a Roma Capitale l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
- Visto l'art. 4 del Decreto-Legge n. 50 del 2017, concernente il regime fiscale delle locazioni brevi;

# Schema D.M.

## Articolo 2 - Trasmissione dei dati

**Il Ministero dell'Interno** trasforma i dati, trasmessi ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e li aggrega per struttura ricettiva identificata sulla base della denominazione e dell'indirizzo e li trasmette all'Agenzia delle entrate.

**I dati anonimi** che vengono trasmessi dal Ministero dell'Interno devono riguardare tutte le strutture ricettive presenti nel territorio italiano e devono comunque consentire l'individuazione del solo numero delle persone, senza ulteriore specificazione, e delle notti di permanenza nella struttura, dichiarate all'atto della registrazione. I dati devono essere riportati distintamente per giorno di arrivo, in modo tale da far risultare solo le nuove registrazioni effettuate nel giorno stesso e le notti di permanenza dichiarate all'atto della registrazione.

**L'Agenzia delle Entrate** ricevette le comunicazioni estrapola un file contenente i dati relativi alle strutture che sono ubicate nel territorio dei Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 e il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, di cui all'art. 14, co. 16, lett. e), del Decreto-Legge n. 78 del 2010. Il file è reso disponibile ai Comuni con cadenza... (annuale?) sul... (Portale SIATEL ?).

Ai fini di cui al precedente comma, il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** trasmette, con cadenza ... (Annuale? Chiedere a IFEL), all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei Comuni che hanno istituito o modificato l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno per Roma Capitale elaborato sulla base degli atti inseriti dai Comuni nel Portale del federalismo fiscale e pubblicati sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

A decorrere dall'anno di imposta 2020, l'elenco è quello elaborato sulla base delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 13, co. 15-*quater*, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale ha disposto, tra l'altro, che gli atti relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

Nel caso in cui, prima dell'anno di imposta 2020, i Comuni che hanno istituito o modificato l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno ma non hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 15 dello stesso art. 13, prima della sua sostituzione effettuata dall'art. 15-*bis* del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, gli stessi sono tenuti ad inserire nel predetto Portale gli atti già vigenti al fine di ottenere l'invio dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

# DL 124/2019

# DI 124/2019

- **Art. 10-bis.** *Estensione del ravvedimento operoso*
- 1. Il comma 1-bis dell'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, è abrogato.
- →

# Art. 13 d.lgs. n.472/1997

- **Art. 13. Ravvedimento**
- 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già **constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:**
  - b-bis) **ad un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro** il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, **quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;**
  - b-ter) **ad un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre** il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  - b-quater) **ad un quinto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'*articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4*, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli *articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*;
- [1-bis. **Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano** ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ]
- 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute  
.....

Nuova fattispecie Versamento oltre l'anno di scadenza ed entro due anni	30 per cento	1/7 = 4,28% versamento entro due anni dall'omissione o dall'errore.
Nuova fattispecie Versamento oltre i due anni dalla scadenza	30 per cento	1/6 = 5% versamento oltre i due anni dall'omissione

## DI 124/2019 – Compartecipazione accertamenti erariali

- L'articolo 34 del dl 124/2019 proroga fino al 2021 la misura del 100% di compartecipazione al gettito riscosso da accertamenti erariali emessi a seguito di segnalazione qualificata dei Comuni.
- *Articolo 34. 1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «per gli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2021».*

DL n. 124/2019 - Articolo 57-bis. (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico)

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;
- b) dopo il comma 683 è inserito il seguente: « 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e **della tariffa corrispettiva** entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati

**Art. 38-bis.** *Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali*

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

## DI 124/2019

- **Art. 38-bis.** *Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali*
- 1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo le parole: “tesoreria della provincia” sono inserite le seguenti: “o della città metropolitana”;
  - b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione”.

## DI 124/2019

- **Art. 58-quinquies.** *Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*
- 1. *All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
  - b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.

### **CALA LA TARI PER GLI STUDI PROFESSIONALI**

## DI 124/2019 – art. 46 imposta di soggiorno

- 1-bis. All'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'*articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* (**10 euro per notte**). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. ☺

Altro problema: D.Lgs. 13-12-2017 n. 217 - PAGOPA

- Art. 65. *Disposizioni transitorie*
- C. 2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 **per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni** decorre dal 31 dicembre 2019 (prorogato con il **milleproroghe a giugno 2020**)

Tuttavia ->Art. 5, c. 2-ter del D.lgs 82/2005:

- 2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 **anche per il pagamento spontaneo** di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (quindi tutto, eccetto Imu e Tasi)
- AL MOMENTO PAGOPA NON è INTEGRATO CON F24 (lo sarà). Le indicazioni fornite sono che il pagamento deve essere effettuato con F/24 solo se obbligatorio per legge (IMU-TASI), ma non negli altri casi. Tuttavia, anche volendo se l'utente vuole pagare un F/24 non obbligatorio, questo pagamento non può essere dirottato su PagoPa

# TARI/TARIP

# ARERA

- DELIBERA 443 DEL 31/10/2019

## **DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2021**

## Sempre più adempimenti – Contributo funzionamento ARERA

- La deliberazione del 30 luglio 2019 n. 355/2019/A ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.  
In base alla deliberazione dell'Autorità su citata n. 355/2019/A, il contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2019 è pari: .....
- per i soggetti operanti in Italia nel **settore dei rifiuti** allo **0,30 per mille** dei ricavi relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio e altresì allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2017 risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l'anno precedente come disposto dalla deliberazione n. 236/2018/A. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
  - spazzamento e lavaggio delle strade;
  - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - **gestione tariffe e rapporti con gli utenti;**
  - trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  - trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
  - spedizione transfrontaliera.
- **Il contributo 2019 deve essere versato entro il 27 dicembre 2019**
- **Tutti i soggetti** obbligati al versamento del contributo - ivi inclusi coloro il cui versamento è uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro - **sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 28 febbraio 2020, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste**. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità.
- Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 355/2019/A, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
- **IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001**
- In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura "Contributo ARERA 2019 ENERGIA" ovvero "Contributo ARERA 2019 IDRICO" ovvero "Contributo ARERA 2019/2018 RIFIUTI" secondo il proprio settore di appartenenza
- I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 2 della deliberazione 355/2019/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.
- I soggetti operanti nel settore dei rifiuti che devono provvedere a versare il contributo su più anni afferenti le diverse attività dovranno effettuare il versamento in modo distinto per ogni anno e specificare nella causale l'anno di riferimento e devono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con dichiarazione separata per ogni anno.
- I

## Questionari qualità

- Compilazione questionari qualità e iscrizione Anagrafica operatori
- Come noto, l'ARERA ha dato avvio ad una raccolta per la trasmissione dei dati e delle informazioni in materia di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anche differenziati, urbani e assimilati, nell'ambito del quale rientra il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti (Deliberazione 226/2018/R/rif e Determina 4/2019 – DRIF).
- 
- Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta tutti i Comuni che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, come definita dall'articolo 1 dell'Allegato alla deliberazione 444/2019/R/rif. Tale attività comprende le seguenti operazioni: – accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); – gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; – gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; – promozione di campagne ambientali; – prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- I Comuni dovranno fornire i dati esclusivamente attraverso l'apposita modulistica allegata alla Determina 4/2019 - DRIF. È inoltre disponibile un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati. In considerazione delle richieste pervenute, **i termini per l'invio dei dati sono stati prorogati dal 31 gennaio 2020 al 18 febbraio 2020.**

# Questionari qualità

- Si ricorda che sul tema della “qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anche differenziati, urbani e assimilati”, l'Autorità, ai sensi della deliberazione 226/2018/R/rif ha dato avvio ad una raccolta per la trasmissione dei dati e delle informazioni.
- In un primo momento erano tenuti alla compilazione della suddetta raccolta i soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano le attività di raccolta e trasporto e/o spazzamento delle strade, ivi inclusi i Comuni che gestiscono tali attività in economia (Determinazione 3/DRIF/2019). Sono esclusi dagli obblighi gli operatori che svolgono esclusivamente le attività di recupero e smaltimento. Per questi soggetti, il termine per la raccolta ed invio dei dati è scaduto l'8 novembre 2019, come risulta dal comunicato ARERA.
- Solo in un secondo momento, ARERA ha effettuato una disamina del settore da cui è emerso che “nella maggioranza dei casi la predetta attività (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) viene gestita dai Comuni, quale unica attività svolta nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti” (Determina 4/2019 – DRIF), prevedendo come sopra anticipato l'invio di questionari anche per tali soggetti.
- Per poter ottemperare alla trasmissione di dati ed informazioni è tuttavia necessaria l'iscrizione in “Anagrafica operatori”; infatti, con la deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha esteso gli obblighi di anagrafica al settore dei rifiuti urbani e, più in particolare, in fase di prima attuazione (3/DRIF/2019), solo ai soggetti che svolgono almeno una delle seguenti attività: raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento (recupero e smaltimento), spazzamento delle strade, spedizioni transfrontaliera, ivi inclusi i Comuni che gestiscono tali attività in economia.
- **Tale obbligo ora sussiste anche per i Comuni che svolgono attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.**
-

# Varie ARERA

# Risolto problema Iva ed inesigibili

- Nella delibera si dà atto che il documento posto in consultazione ha ricevuto 81 contributi provenienti da regioni, comuni, gestori ed associazioni.
- Alcuni di questi contributi hanno prodotto un risultato, visto che rispetto al documento posto in consultazione ci sono importanti novità, soprattutto per i Comuni.
- **Il primo è quello relativo all'Iva**. Arera prende atto che in caso di applicazione della Tari tributo l'Iva essendo indetraibile va considerata un costo ed in quanto tale da inserire nel PEF.
- Altro punto che preoccupava molto i Comuni è quello relativo alle **poste inesigibili**, per i quali inizialmente Arera aveva ritenuto di poterli considerare come costo solo al termine infruttuoso delle procedure esecutive, o comunque nel caso in cui il credito era riferito a soggetti interessati da procedure concorsuali. Tale criterio è rimasto, ma solo per la Tari corrispettiva. Nel caso della Tari tributo, invece, il riconoscimento degli inesigibili potrà avvenire “secondo la normativa vigente”, anche se non viene esplicitata quale sia questa normativa.
- Anche con riferimento all'accantonamento a fondo svalutazione crediti si opera una differenza tra Tari Tributo e Tari corrispettiva. Per la prima è previsto il nuovo criterio che autorizza l'inserimento di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell'80% del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per la seconda invece si autorizza l'accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale.

# Risolto problema Iva ed inesigibili

Costi	TARI TRIBUTO	TARI CORRISPETTIVA
<b>Accantonamento fondo svalutazione crediti</b>	80% quota accantonata FCDE	0,5% annuale fino a fondo 5%
<b>Crediti inesigibili (da considerare nella misura in cui non sono coperti dal fondo svalutazione crediti)</b>	“secondo normativa vigente”?! Crediti concorsuali sempre costo	Al termine infruttuoso delle procedure esecutive Crediti concorsuali sempre costo

# Maggiori poteri alle Ato

- Per quanto riguarda il conguaglio 2018 e 2019, si ammette adesso la possibilità di effettuare un recupero su un arco di tempo pluriennale, con un numero massimo di 4 rate, **stabilite dalle Ato.**
- C'è la conferma del perimetro del servizio, che escludeva alcuni servizi, quali lo spazzamento della neve, ma si conferma l'orientamento di rimettere alle valutazioni delle amministrazioni territorialmente competenti la possibilità di richiederne il pagamento con la Tari, **“dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento”** (come? Calcolo costo totale, % incidenza costo/Costo totale? tariffa determinata ad hoc)
- Il documento disegna anche il procedimento di approvazione del PEF, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma anche che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.
- Tuttavia →

## Maggiori poteri alle Ato

- Circa la competenza dei vari attori, il gestore deve trasmettere il Pef all' "ente territorialmente competente", il quale è l'ente di governo dell'Ambito, se istituito ed operativo, ed in caso contrario, la Regione o altri enti competenti, e quindi il Comune. L'ente una volta verificato il Pef lo trasmette all'Autorità (Arera) che "verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa" ed in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- **Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territoriale.**
- Non è chiaro, tuttavia, come tutto questo processo si incastri in quello di approvazione delle tariffe da parte del Comune, che deve avvenire entro il termine di approvazione del bilancio comunale, e soprattutto cosa accade in caso di inerzia dei vari attori.
- **Per approvare le tariffe occorre aspettare il PEF approvato da ARERA o è possibile approvare le tariffe sulla base dei «prezzi massimi» validati dall'Ato territoriale o dal Comune, se l'Ato non esiste?**
-

# Caos delibere 2020

- L'approccio di Arera sembra contraddittorio, perché da un lato, nel comunicato stampa, si dà atto che la Tari è approvata dal Consiglio Comunale, ma poi, ancora una volta, omette di considerare che a normativa vigente tanto le tariffe della Tari tributo quanto quelle della Tari corrispettiva devono essere approvate dal Consiglio Comunale..... Problema questo comunque risolto per via normativa dal DL 124/2019.
- Tutta la procedura delineata nella delibera è, sotto l'aspetto delle competenze tariffarie, ovvero delle **tariffe da applicare all'utenza finale**, assolutamente poco chiara, nonostante questo sia un tema di estrema rilevanza, giacché, rimanendo in ambito tributario, esiste una previsione normativa espressa in capo ai Comuni che non può essere derogata da una delibera di Arera, stante la riserva di legge costituzionalmente prevista in materia di tributi.
- La questione, come visto, è stata risolta dal DL 124/2019 che ha posto fine alla discussione circa il soggetto competente all'approvazione della Tarip
- **Definizione: Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia
- autonoma o **altri enti competenti** secondo la normativa vigente (Comune..sigh!);

## Caos delibere 2020

- A questo punto, occorre spiegare agli oltre 7 mila Comuni che applicano la Tari tributo, **come comportarsi se il Pef non è predisposto in tempo utile per l'approvazione delle tariffe in Consiglio Comunale**. Oppure come comportarsi se il ritardo proviene dall'autorità d'ambito territoriale. O, ancora, come comportarsi **se è la stessa Arera che ritarda a validare il Pef** approvato dall'Ato territoriale.
- Si tratta di temi di estrema rilevanza che non sono stati considerati, visto che nell'art. 7 "meccanismi di garanzia" vengono ipotizzate solo le soluzioni applicabili in caso di inerzia del gestore dei rifiuti o dell'Ato territoriale.
- Ma se al Comune non arriva il Pef validato da tutti gli attori, allora non è possibile approvare le tariffe alle utenze e questo determina la conferma delle tariffe approvate l'anno precedente, che però potrebbero essere insufficienti per la copertura integrale dei costi 2020. Ancora una volta il rischio qui è a carico solo dei Comuni.
- Non si può da un lato ribadire che la competenza a deliberare le tariffe è in capo al Consiglio Comunale e, dall'altro lato, non tracciare un processo di approvazione certo ed immune da rischi.
- Né Arera ha spiegato come sarà possibile attuare la delibera 443/2019 per approvare le tariffe Tari 2020 entro il termini di legge, né, infine, **come debba essere predisposto il PEF in caso di gestione dei rifiuti con fasi affidate a più soggetti, compreso il Comune laddove riscuote direttamente**.
  
- **Sembra che si stia profilando questa soluzione:**
- - **Comuni approvano sulla base del PEF validato dall'ATO o dal Comune stesso**
- - **Eventuali modifiche apportate al PEF da ARERA saranno recepite alla «prima occasione utile», il che vuol dire in ambito tributario l'anno dopo;**
- **Il PEF è approvato dal gestore del Servizio, sicché se il Comune affida a diverse società parti del Servizio, queste devo essere considerate come meri prestatori di servizi, non tenuti a redigere il PEF**

## Caos delibere 2020

- Tra l'altro, laddove non sono state istituite le ATO, o se non sono funzionanti anche se istituite, la competenza ad approvare il PEF è del Comune, al quale viene quindi richiesta una responsabilità e professionalità ben diversa da quella di prima.
- Ma nel Comune difficilmente è possibile reperire professionalità in grado di verificare tutti i fattori rilevanti, considerato anche che l'andamento dei costi è influenzato dal miglioramento dei servizi o dall'erogazione di nuovi servizi. In altri termini è competenza più dell'ufficio Ambiente che di quello dei tributi.
- E la situazione è ancor di più complicata in quelle realtà dove non esiste un gestore unitario, ma tanti appaltatori di fasi del servizio. In questi casi è il Comune che fa normalmente il PEF.
- Ma se è il comune che redige il Pef non può poi esso stesso autoverificarlo!

## Articolo 4

### Determinazione delle entrate tariffarie

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e **desumibili da fonti contabili obbligatorie**, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità **2020 e 2021** *non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto*, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- **del tasso di inflazione programmata;**
- **del miglioramento della produttività;**
- **del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;**
- **delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.**

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque

# ifel

- Ifel ha costituito un gruppo di lavoro ristretto per supportare i Comuni.
- Pubblicata già un prima nota sulla tempistica di approvazione delle delibere (commento DL 124/2019)
- Formulato quesiti specifici ad ARERA, cui si avrà risposta a fine gennaio
- Sta predisponendo una guida all'applicazione del MTR che dovrebbe essere pronta entro fine mese

## Articolo 18- *Contenuti minimi del PEF*

- 18.1 I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.
- 18.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
  - una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
    - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
    - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
    - la ricognizione degli impianti esistenti.
- 18.3 Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone
- separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- 18.4 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

## Art. 19 - *Modalità di aggiornamento del PEF*

- Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente
- nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:
  - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
  - dei gestori;
  - b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
  - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.
- 19.2 Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente
- competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il
- raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

# Perimetro gestione rifiuti

- La gestione integrata dei rifiuti comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU, indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso vale a dire la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
- In relazione alle attività riferibili alla gestione integrata dei RU, l'Autorità è orientata a considerare le attività dettagliate nel presente documento e suddivise nelle seguenti macro-voci:
  - **spazzamento e lavaggio strade;**
  - **raccolta e trasporto;**
  - **gestione tariffe e rapporto con gli utenti;**
  - **trattamento, recupero e smaltimento.**

# Cosa sta fuori

- **Attività esterne al ciclo integrato dei RU** sono tutte quelle attività che,
- anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del
- servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa
- vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione
- dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in
- particolare:
  - - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia,
  - ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella
  - gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del
  - presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze
  - domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
  - - derattizzazione;
  - - disinfestazione zanzare;
  - - spazzamento e sgombero della neve;
  - - cancellazione scritte vandaliche;
  - - defissione di manifesti abusivi;
  - - gestione dei servizi igienici pubblici;
  - - gestione del verde pubblico;
  - - manutenzione delle fontane;

# Considerazioni

- La delibera di Arera sembra pensata solo per la Tari corrispettiva e sembra ipotizzare la presenza di un gestore unico e di ato presenti ovunque.
- La realtà è però diversa, perché in Italia solo 700 comuni hanno approvato la Tari corrispettiva, ovvero circa l'8% dei comuni italiani; le ato funzionanti sono presenti in poche regioni, e i gestori unici operano solo in alcune regioni, mentre in molti comuni ci sono appalti per singole fasi.
- Inoltre manca un processo chiaro, trasparente e definito. Manca l'individuazione di «chi fa che cosa», in tutto il processo.
- La maggiore criticità riguarda proprio le tariffe all'utenza. Non è chiaro cosa succede se si incassa di più e come si utilizza l'attività di recupero dell'evasione.
- Non è chiaro, neanche il procedimento di approvazione della tariffa corrispettiva.

**NON BISOGNA SOTTOVALUTARE IL PROBLEMA DELLA COMPETENZA PERCHÉ TARIFFE APPROVATE DAL SOGGETTO/ORGANO SBAGLIATA CREANO UN DANNO ENORME AL COMUNE**

# Tari puntuale ed Iva

- Arera dà per scontata l'applicazione dell'Iva, quando su questo problema si pronunceranno le sezioni unite.
- La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23949 del 25 settembre 2019, gioca d'anticipo e rimette alle sezioni unite la questione sulla natura non solo della Tia 2, ma anche della nuova Tari corrispettiva.

## Natura della Tari corrispettiva

- La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23949 del 25 settembre 2019, gioca d'anticipo e rimette alle sezioni unite la questione sulla natura non solo della Tia 2, ma anche della nuova Tari corrispettiva.
- Il tema è di estrema rilevanza “in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essi scaturiscono” sia con riferimento alla Tia 2 sia con riguardo alla Tari, per la quale “si ripresenteranno le medesime problematiche affrontate a proposito della Tia 2 riguardo alla qualificazione tributaria o privatistica della stessa”.
- Si tratta di sentenza molto articolata, che ricostruisce in modo dettaglio sia l'evoluzione normativa che giurisprudenziale, precisando che in realtà sulla Tia 2 la Corte ha, invero, finora legittimato l'applicazione dell'Iva, in ragione però della sola lettura “formale” della normativa, che qualifica espressamente il prelievo come corrispettivo (così come avviene anche per la Tari), senza indagare il dato sostanziale, ovvero il rapporto tra utente e Comune/Gestore.
- La Corte ricorda che si è già occupata anche della Tari con la sentenza delle sez. un. n. 17113/2017, nella quale si è affermato che anch'essa ha natura pubblica, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo, visto che quanto dovuto non è il controvalore del servizio prestato.

## Natura della Tari corrispettiva

- Sempre in tema di Tari, si osserva, molto attentamente, che nulla è cambiato rispetto ai precedenti prelievi, **anche considerando quanto previsto dal decreto dell'Ambiente del 20 aprile 2017**, il quale ha precisato che la Tari corrispettiva può essere applicata con la sola misurazione del rifiuto indifferenziato, ma allo stesso tempo la quota variabile può essere attribuita sulla base “del numero di servizi messi a disposizione della medesima” utenza, anche se questa non li utilizza. **Viene quindi riproposta, rileva la Corte, “la genericità letterale che legittima la prassi dell’addebito degli svuotamenti minimi dei raccoglitori dei rifiuti, anche laddove le utenze non se ne siano avvalse, con ciò reiterando le medesime problematiche affrontate a proposito della Tia (1 e 2).** A tali rilevi, invero, occorre anche considerare che il decreto in questione definisce utenza le unità immobiliari “suscettibili di produrre rifiuti”, esattamente come nei previgenti prelievi. Tant’è che in tutti i Comuni dove si applica la tariffa corrispettiva le abitazioni sfitte o a disposizione sono comunque tenute a pagare la Tari, anche se in forma ridotta. E ciò in coerenza con la funzione della Tari che è quella di reperire entrate per garantire la copertura dei servizi indivisibili, quali lo spazzamento delle strade, funzione che però fa venir meno quel rapporto sinallagmatico necessario alla qualificazione come entrata patrimoniale.

Domande poste da Anci ad Arera, ancora in attesa di risposta scritta.....

## Natura della Tari corrispettiva

- Il problema sollevato dalla Corte è di estrema rilevanza per i Comuni, anche in considerazione dello stato di confusione oggi esistente, causato da carenze normative nazionali, ingerenze locali e inerzia amministrativa. Basti pensare al problema del soggetto competente ad approvare le tariffe della Tari corrispettiva. Arera, nel documento posto recentemente in consultazione, non ha affrontato il problema, seppur sollecitata da Anci. La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna interessata da un Comune che non ha confermato le tariffe approvate dall'Ato, a declinato (correttamente) la propria competenza, il Mef sembra ancora non aver risposto, ed alla fine tutto il rischio è a carico dei Comuni, perché se la Tari corrispettiva sarà validata come mera variante della Tari, mantenendo però la sua natura tributaria, le delibere tariffarie approvate solo dalle Ato saranno illegittime e le uniche tariffe applicabili saranno le ultime validamente approvate dal Comune (Cass. 22537/2017), con possibili problemi di copertura dei costi già sostenuti, se non inseribili nei Pef successivi.

# Delibera 444/2019 Trasparenza

- Meno problemi dà la delibera 444 sulla trasparenza, anche se occorrerà lavorare un po'.

- Nel secondo documento posto in consultazione, quella sulla trasparenza, Arera precisa:

«Nel caso di tariffa corrispettiva, invece, i gestori dei servizi, responsabili direttamente o per il tramite di un soggetto terzo dell'accertamento e/o della riscossione, sono destinatari di alcuni obblighi che derivano dalla normativa generale in tema di fatturazione<sup>10</sup>; in particolare, sono obbligati ad includere nella fattura gli elementi disciplinati dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come richiamato dall'articolo 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, recante *“Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta”*.»

# Arera - trasparenza

- Considerati i tempi di implementazione in termini di adeguamento dei sistemi di fatturazione, sistemi informativi e, comunque, in generale, di adeguamento delle procedure organizzative in capo ai soggetti tenuti ad adempiere alle misure oggetto del presente documento, l'Autorità è orientata a prevedere che la disciplina entri in vigore **a partire dal 1° aprile 2020**, nell'ipotesi che il provvedimento finale sia adottato entro il 31 ottobre 2019, in modo da assicurare agli operatori interessati un periodo di tempo adeguato all'effettuazione degli interventi necessari per la sua effettiva applicazione.
- Tale tempistica consentirebbe di produrre significativi effetti a vantaggio degli utenti già dal 2020, dato che, sulla base dei primi elementi emersi nella fase di ricognizione, l'invio dei documenti di riscossione avviene di norma dopo il 1° aprile di ogni anno.

# Delibera 444/2019

- *Ambito di applicazione*
- 2.1 Il presente provvedimento definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione **1° aprile 2020** - 31 dicembre 2023.
- 2.2 Gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi di cui ai successivi articoli si applicano:
  - a) al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  - b) qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti:
    - i) al gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    - ii) al gestore delle attività di raccolta e trasporto e al gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade – limitatamente alle lettere da a)
  - a i) del comma 3.1, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.
    - **Per i comuni sotto i 5 mila abitanti le disposizioni si applicano dal 2021**

## Obblighi di trasparenza tramite siti internet

- 3.1 I gestori sono tenuti predisporre ed a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla *home page*, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni:
- a) **ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato** di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti;
- b) **recapiti telefonici, postali e di posta elettronica** per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti;
- c) **modulistica per l'invio di reclami**, liberamente accessibile e scaricabile;
- d) **calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani**, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione;

## Obblighi di trasparenza tramite siti internet

- e) informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta;
- f) istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto;
- g) **Carta della qualità del servizio vigente**, liberamente scaricabile;
- h) **percentuale di raccolta differenziata** conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2;
- i) **calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade** oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta;
- j) **regole di calcolo della tariffa**, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili;
- k) informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;
- l) **estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti**;
- m) **regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13**;

## Obblighi di trasparenza tramite siti internet

- **modalità di pagamento ammesse** con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite;
- o) **scadenze per il pagamento della tariffa** riferita all'anno in corso;
- p) informazioni rilevanti per il **caso di ritardato od omesso pagamento**, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del **tasso di interesse di mora** e/o di penalità e/o **sanzioni**, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto;
- q) **procedura/e per la segnalazione di errori** nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i **moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile**;
- r) indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione;
- s) eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

## *Art. 4 Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione*

- 4.1 Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2.
- 4.2 Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento deve altresì chiarire che l'opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti di cui all'Articolo 9.
- 4.3 Nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati viene riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni di cui all'Articolo 3, comma 3.1, lett. s), del presente provvedimento.
- 4.4 Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati.

## Art. 5 Informazioni generali nei documenti di riscossione

- 5.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano, in modo chiaro e comprensibile, almeno le seguenti informazioni generali:
- a) indicazione del servizio a cui si riferisce l'importo addebitato;
- b) dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo dell'utente;
- c) dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l'importo addebitato, ove i medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa:
  - i) indirizzo e codice utenza;
  - ii) superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati;
  - iii) dati catastali, ove disponibili;
  - iv) categoria di utenza;
  - v) nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell'immobile;
  - vi) ove la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, indicazione di tali quantità, con riferimento alla/e frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commisurazione della tariffa;
- d) indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico presso cui reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati di cui alle lettere b) e c) del presente comma;
- e) periodo di riferimento del documento di riscossione; nel caso di variazioni in corso d'anno dei dati di cui alla lettera c) del presente comma è indicata la decorrenza delle medesime dando evidenza degli importi dovuti per l'erogazione del servizio;
- f) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all'importo addebitato e al pagamento nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti.

## *Art. 6 Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione*

- 6.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano almeno i seguenti dati sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, relativi a ciascuna delle utenze a cui si riferiscono gli importi oggetto di riscossione:
- a) importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza, ove applicabile, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per l'attività di raccolta e trasporto e l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, qualora i servizi vengano fatturati distintamente, espresso in euro; (...)
- b) scadenza per il pagamento in un'unica soluzione; (..)
- d) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa;
- e) in caso di applicazione di tariffa con misurazione puntuale delle quantità conferite, indicazione, ove rilevante, delle prestazioni incluse nel servizio minimo;
- f) importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate;
- g) importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e indicazione della possibilità che l'importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a conguaglio;
- h) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa vigente;
- i) estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata o, in caso di conguagli, alle tariffe applicate;
- j) indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni
- siano previste.

- 7.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano
- almeno le seguenti informazioni sulle modalità di pagamento:
  - a) elenco delle modalità di pagamento ammesse, ivi compresa l'indicazione di
  - tutti i dati del beneficiario necessari affinché l'utente possa effettuare il
  - pagamento;
  - b) situazione dei pagamenti precedenti, ove disponibile, ivi compresa
  - l'indicazione degli importi eventualmente ancora dovuti e della scadenza
  - degli stessi;
  - c) ove risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di
  - ritardato od omesso pagamento, nonché le informazioni su eventuali tassi di
  - interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni applicabili, nonché tutte le
  - indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere
  - tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
- **E poi ancora altre informazioni.....**

## ARERA - DETERMINAZIONE N. 4/DRIF/2019

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018, 226/2018/R/RIF

- disporre che sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta i soggetti che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in quanto non già ricompresi nell'ambito di applicazione della determinazione 3/DRIF/2019;
- consentire ai soggetti interessati di cui al precedente alinea di fornire le informazioni e i dati richiesti tramite *web* via canale *extranet* predisposto dall'Autorità, con la compilazione di appositi file – separatamente per ciascuna gestione;
- prevedere che la compilazione dei suddetti file sia corredata, tra l'altro, da:
  - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi, redatta secondo il modello fornito dall'Autorità;
  - una relazione di accompagnamento, finalizzata all'acquisizione di informazioni di dettaglio che il soggetto interessato ritenga funzionali alla corretta comprensione delle informazioni e dei dati trasmessi;
- prevedere che, per procedere al caricamento dei dati e delle informazioni di cui alla raccolta, i soggetti interessati siano tenuti a registrarsi nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità;

## **DETERMINA**

1. di disporre che i soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, così come definita nella deliberazione 444/2019/R/RIF, siano tenuti, nei termini di cui al successivo punto 2, all'invio delle informazioni, della documentazione e dei dati richiesti con il presente provvedimento tramite l'apposita procedura disponibile via *extranet*;
2. fissare al 31 gennaio 2020 il termine per ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni stabiliti dal presente provvedimento;
3. di approvare e pubblicare sul medesimo sito il Manuale, di cui all'Allegato 1 alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante le istruzioni per la compilazione delle maschere e degli appositi file per la trasmissione dei dati;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANEA e ANCI;
5. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

## **CANONE UNICO PATRIMONIALE**

# PRELIEVO BICEFALO

Il nuovo prelievo risulta essere bicefalo perché ha come presupposto:

- a) l'occupazione del suolo pubblico
- b) La diffusione di messaggi pubblicitari

Il canone è unico e viene definito patrimoniale, ma

- a) **Cosap:** Corte Costituzionale n. 64/2008: «In particolare, la Cassazione, dopo aver rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato "tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (TOSAP), ha precisato che detto canone, da un lato, "è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (Tosap) in luogo del quale può essere applicato" e, dall'altro, "**risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici**".
- b) **Canone installazione mezzi pubblicitari;** Contrariamente a quanto aveva affermato il Ministero delle Finanze (circ. min. Finanze 3 novembre 1998, n. 256/E) la Corte costituzionale, prima con la sent. n. 218/2009 e poi con la sent. n. 18/2010 ha statuito che il canone (CIMP) mantiene **natura tributaria**-> **Cort. Cost. sent. 141/2009:** «In primo luogo, va osservato, in proposito, che il CIMP, contrariamente al COSAP ed alla TOSAP, è connesso a un regime non concessorio - tale, cioè, da attribuire al concessionario diritti di cui altrimenti non sarebbe titolare - ma autorizzatorio, in senso proprio, delle iniziative pubblicitarie incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente (comma 1 dell'*art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997*). La previsione di un siffatto regime comporta che l'autore delle suddette iniziative è già titolare del diritto a esercitarle e **che la previa autorizzazione, avendo la funzione di realizzare un controllo preventivo, non costituisce una controprestazione del Comune rispetto al pagamento del canone.....** Per quanto attiene al CIMP, invece, al pagamento del canone non corrisponde - come si è visto - alcuna controprestazione da parte del Comune, perché né il consenso all'incidenza della pubblicità sull'arredo urbano o sull'ambiente, né il rilascio di autorizzazioni alle iniziative pubblicitarie possono qualificarsi come corrispettivi contrattuali a carico del Comune.»

## Canone unico dal 2021

- 816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o **esposizione pubblicitaria**, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai **comuni, dalle province e dalle città metropolitane**, di seguito denominati « enti », e **sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province**. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 817. Il canone **è disciplinato dagli enti** in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Problema Città metropolitane

## Nel 2020 niente icp e tosap?

- 847. **Sono abrogati** i capi I e II del *decreto legislativo n. 507 del 1993*, gli *articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997* e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del *decreto legislativo n. 507 del 1993* rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli *articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, e 8 del *decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*.
- Doveva esserci scritto «**a decorrere dal 2021 sono abrogati**»

## Il «presupposto» del canone ex tosap

- 819. Il presupposto del canone è:
- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti **al demanio** o al **patrimonio indisponibile** degli enti e degli **spazi soprastanti** o **sottostanti** il suolo pubblico;
- **TOSAP Art. 38** *Oggetto della tassa*
- [1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
- 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei **balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile**, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3. **La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.**
- 4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi

**È evidente che ci sono differenze sostanziali tra i due presupposti**

# Nessun aumento icp e tosap

- 843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del *periodo precedente*. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

L'ultimo periodo non sembra riferibile ai soli canoni mercatali, ma sembra divieto generalizzato

# Il presupposto del canone ex ICP

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- **Dlgs. 507/1993 - Art. 5** *Presupposto dell'imposta*
- [1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. ]

Anche in questo caso ci sono differenze sostanziali

(volantini, pubblicità sonora, ed in generale tutto quello che nei vecchi prelievi non era tariffata a mq)

## Basta doppio prelievo

- 820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
- **La cumulabilità tra occupazione e pubblicità è per giurisprudenza di legittimità costante legittima in virtù della diversità dei due (ex) prelievi**

Perdita di gettito per le provincie (impianti su strade provinciali tosap Provincie ed ICP Comune, ma anche per i Comuni che applicano un canone concessorio per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

# La disciplina regolamentare

- 821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, in cui devono essere indicati:
- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, **obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti**, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le **sanzioni amministrative pecuniarie** di importo **non inferiore all'ammontare del canone** o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, **né superiore al doppio dello stesso**, ferme restando quelle stabilite degli *articoli 20*, commi 4 e 5, e *23 del codice della strada*, di cui *al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

## Accertamento occupazione pubblicità abusiva

●822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa **redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale**, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Agente accertatore nominato dal dirigente tributi ex art. 1, comma 179 della legge n. 296/2006, tra i dipendenti dell'ente locale o del concessionario, senza preventiva partecipazione a corsi o superamento di esami di idoneità

## Soggetto passivo

- 823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Si conferma quanto previsto per l'imposta di pubblicità per la quale era prevista una obbligazione solidale tra chi effettua pubblicità ed il soggetto pubblicitario

## Presupposto impositivo - Niente oneri aggiuntivi per l'occupazione suolo pubblico

●824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, **che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.** La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

## Presupposto impositivo pubblicità

•825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario**, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di **veicoli** adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. **In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio**. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 13 del 507. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui **all'interno** e all'esterno **di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato**, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'*art. 12, comma 1*; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'*art. 12, comma*

## Tariffa imposta pubblicità e occupazione uguali

826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

## Tariffe per pubblicità e occupazione temporanea

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

## Occupazione per servizi in rete: risolve questione oggi sottoposta SS.UU.

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

## Riduzioni

- 832. Gli enti **possono** prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
  - a) eccedenti i mille metri quadrati;
  - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario **sia effettuata per fini non economici**. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera **siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone**;
  - c) con spettacoli viaggianti;
  - d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

# esenzioni

- 833. **Sono esenti dal canone:**
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'*articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- **f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;**
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

## Esenzioni 833

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

## Esenzioni 833

- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati **per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti**;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

varie

- 834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi **regolamenti ulteriori riduzioni**, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
- 835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, **contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari**, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo
  - **Quindi nessun obbligo dichiarativo**

## Soppressione obbligo servizio pubbliche affissioni

●836. Con decorrenza **dal 1° dicembre 2021** è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

●MANCANO TUTTAVIA TARIFFE BASE PER IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## Canone mercatale

●837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 **i comuni e le città metropolitane** istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, il **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'*articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.

Nel caso di mercati coperti è quindi determinante la natura del bene, ovvero che nell'inventario comunale il bene non sia qualificato come facente parte del patrimonio disponibile

## Canone mercatale sostitutivo anche della Tari e Tarip

- 838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai *commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Il canone sostituisce anche la Tarip, che però è riscossa dal gestore. Quindi, i costi rientrano nel Pef rifiuti, ma le entrate sono di competenza comunale.... Qualcosa non torna.

## Modalità applicazione

- 839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

# Tariffe

841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

## Riduzioni

•843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 **frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo**, in ragione della superficie occupata e possono prevedere **riduzioni**, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, **esenzioni** e  **aumenti** nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

**Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.**

**Blocco tariffe 2020**

## Canone mercatale solo con PagoPa

- 844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'*articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Difficile immaginare il pagamento da parte dello spuntista la mattina alle 6

## Contratti in corso

- 846. Gli enti possono, in deroga all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, **affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020**, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite **d'accordo tra le parti** tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

**Grazie per l'attenzione**